



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale o Specialistica in Scienze Economiche e Finanziarie

**SUPERVISORY REVIEW  
AND EVALUATION PROCESS (SREP):  
STRUMENTO DI AUTO GOVERNO E VIGILANZA**

**SUPERVISORY REVIEW  
AND EVALUATION PROCESS (SREP):  
INSTRUMENT OF SELF-GOVERNMENT AND  
SUPERVISION**

Relatore:  
Prof.ssa Caterina Lucarelli

Tesi di Laurea di:  
Adriano De Berardinis

## **INDICE**

### **INTRODUZIONE**

#### **CAPITOLO 1: EVOLUZIONE E COMPLESSITÀ DELLA VIGILANZA BANCARIA EUROPEA E CRISI FINANZIARIA**

- 1.1 Evoluzione della crisi finanziaria dagli USA al contagio in Europa
- 1.2 Evoluzione della vigilanza bancaria europea: meccanismo di vigilanza unico
- 1.3 L' EBA e le linee guida formulate sul processo Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

#### **CAPITOLO 2: DA BASILEA 1 A BASILEA 3 (RISCHI DI PRIMO E SECONDO PILASTRO)**

- 2.1 Evoluzione temporale del framework
- 2.2 Basilea 1
  - 2.2.1 Rapporto di Cook
  - 2.2.2 Punti deboli di Basilea 1
- 2.3 Basilea 2
  - 2.3.1 Requisiti patrimoniali minimi
  - 2.3.2 Controllo prudenziale

### 2.3.3 Punti deboli di Basilea 2

## 2.3 Principi della riforma Basilea 3

### 2.3.1 Aumento dei requisiti e della qualità del capitale

### 2.3.2 Imposizione di un leverage ratio

2.3.3 Introduzione di 2 standard minimi di liquidità Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR).

2.3.4 Il trattamento delle G-SIFI (global systemically important financial institutions)

### 2.3.5 I limiti di Basilea III

## **CAPITOLO 3: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

### 3.1 Capital Requirements Directive (CRD) 4

3.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process, (ICAAP) – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

### 3.3 La proporzionalità nell' ICAAP e nell' ILAAP

### 3.4 Responsabili dei processi ICAAP e ILAAP

### 3.5 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP-ILAAP

### 3.6 Periodicità dell'informativa

### 3.7 Stress Testing

## **CAPITOLO 4: PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

4.1 Inquadramento SREP: componenti dello SREP e logica di funzionamento della disciplina di vigilanza prudenziale

4.1.1 Definizione di categorie dove collocare le banche

4.1.2 Monitoraggio degli indicatori chiave

4.1.3 Business Model Analysis

4.1.4 Governance e il controllo

4.1.5 La valutazione dei rischi e della adeguatezza patrimoniale

4.1.6 Rischio di liquidità e funding

4.2 Valutazione SREP complessiva

4.3 Cosa succede se lo SREP classifica la banca con una valutazione “F”?

4.4 EBA Pillar 2 Roadmap

## **CONCLUSIONE**

## **BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA**

## **INTRODUZIONE**

Le banche hanno un ruolo molto importante nell'economia sia nell'allocazione dei risparmi verso impieghi potenzialmente più produttivi che nell'amministrazione più efficiente dei relativi rischi. A causa del ruolo essenziale che gli istituti finanziari rivestono, il sistema bancario è stato sottoposto ad una prudente regolamentazione; già a partire dall'accordo di Basilea 1 del 1988 il focus della regolamentazione si è concentrato sulla composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio di vigilanza. La regolamentazione dei requisiti minimi di capitale poi si è a mano a mano perfezionata e completata andando così a coprire altri rischi diversi per natura, questo è stato possibile grazie anche alla progressiva evoluzione e alla maggiore complessità del sistema bancario; è stato fatto ciò perché un aumento della dotazione di capitale dovrebbe fare in modo che la banca sia in grado di assorbire le proprie perdite e dall'altro lato contrastare l'assunzione di rischi troppo elevati.

Con questo lavoro si inizierà con la descrizione della recente crisi economica scoppiata nel 2006 che ha messo in evidenza le mancate integrazioni dell'Unione economica e monetaria europea e come queste si siano tradotte in risposte inefficaci agli scenari che la crisi ha provocato. Le difficoltà da parte di alcuni paesi membri a finanziare il debito sovrano, il peggioramento delle condizioni degli istituti di credito afflitti dall'enorme quantità di credito deteriorato e da ingenti investimenti in titoli di stato sempre meno garantiti. Si è data priorità a organizzare una

governance europea per gestire al meglio il pericoloso legame che si era venuto a creare tra stato di salute delle banche e le istituzioni emittenti sovrane. Al fine di migliorare la supervisione bancaria, nasce il progetto di Unione bancaria con i tre pilastri: Single Supervisor Mechanism, Single Resolution e il Deposit Guarantee Scheme.

Il secondo capitolo inizierà con la descrizione dell'evoluzione della regolamentazione bancaria da Basilea 1 a Basilea 3, illustrandone i caratteri principali, l'attuazione e le criticità. Con Basilea 3 verranno messe in evidenza e implementate le regole sul capitale, modificato in modo sostanziale l'approccio rispetto ai due precedenti framework introducendo il leverage ratio e i requisiti di liquidità (LCR-NSFR) accanto ai requisiti patrimoniali ponderati.

Nel terzo capitolo viene analizzato il processo di controllo prudenziale in cui vengono descritte tutte le fasi dei due processi ICAAP e ILAAP e le varie responsabilità che sono rimesse agli organi societari. Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP consente all'Autorità di vigilanza di effettuare una valutazione completa delle caratteristiche qualitative fondamentali dell'analisi dei rischi: per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione ai rischi rilevanti e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo; per l'ILAAP, del governo di gestione del rischio di liquidità, della pianificazione dell'ammontare delle riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Infine, nel capitolo terzo l'analisi prenderà in considerazione il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e vengono descritte tutte le fasi di questo processo. La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sull'analisi di vari fattori presi in considerazione durante il processo, con particolare riguardo ai rischi cui l'istituto finanziario è o potrebbe essere esposto, alla probabilità che la governance, le carenze nei controlli e/o i modelli imprenditoriali o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, alla capacità dei fondi propri e delle risorse liquide di garantire una solida copertura di tali rischi.

La valutazione SREP complessiva si basa su un punteggio che riflette una serie di considerazioni e che vengono documentate in una sintesi annuale, che include anche un punteggio SREP complessivo e punteggi assegnati ai singoli elementi dello SREP, nonché le risultanze delle attività di vigilanza condotte nell'anno precedente.

L'obiettivo di questo lavoro, quindi è quello di descrivere in modo dettagliato ed esaustivo i processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), di mettere in luce le perplessità e le conseguenze relative alla regolamentazione di Basilea in particolar modo sull'andamento del credito. L'elevato accantonamento di capitale a fronte degli impegni assunti, gli onerosi risk weight assets che producono un impatto negativo sulla capacità di far credito alle imprese mentre, la Banca Centrale Europea si impegna con grande sforzo a far affluire liquidità sul mercato.

## **CAPITOLO 1: EVOLUZIONE E COMPLESSITÀ DELLA VIGILANZA BANCARIA EUROPEA E CRISI FINANZIARIA**

### *1.1 Evoluzione della crisi finanziaria dagli USA al contagio in Europa*

La crisi finanziaria dei mutui subprime<sup>1</sup> negli USA ha avuto inizio nel 2006. I primi sintomi della crisi risalgono al 2003, quando iniziarono ad aumentare in modo consistente le concessioni dei mutui a clienti altamente rischiosi, con insufficienti garanzie di rimborso. Gli elementi che hanno spinto la crescita della crisi dei mutui subprime, sono molti e abbracciano vari aspetti.

Uno di questi è la bolla immobiliare; negli Stati Uniti dal 2000 fino al 2006 i prezzi delle abitazioni sono aumentati in modo costante e significativo spinti dall'aumento della domanda degli investitori; questo meccanismo ha provocato una spirale speculativa destinata a crescere e alla fine ad esplodere.

Un altro aspetto è quello dei bassi tassi di interesse che riducevano il costo del denaro, questo ha permesso alle famiglie di ottenere più facilmente i mutui ipotecari finendo con lo stimolare ulteriormente la domanda di abitazioni; inoltre la banca, in caso di insolvenza del mutuatario, poteva comunque recuperare il denaro tramite il pignoramento e la rivendita dell'immobile.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I subprime sono prestiti o mutui erogati a clienti definiti "ad alto rischio". Sono chiamati prestiti subprime perché a causa delle loro caratteristiche e del maggiore rischio a cui sottopongono il creditore sono definiti di qualità non primaria, ossia inferiore ai debiti primari (prime) che rappresentano dei prestiti erogati in favore di soggetti con una storia creditizia e delle garanzie sufficientemente affidabili.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

<sup>2</sup> Diffusamente tratto da [www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009](http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009)



La crescita dei mutui subprime è stata sostenuta anche dallo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione (ABCP asset backed commercial paper), ovvero la possibilità per le banche di trasferire i crediti, dopo averli accorporati in titoli (tipicamente CLO e CMO), a soggetti terzi e di riottenere velocemente gran parte del credito che altrimenti sarebbe stato riscosso al termine del mutuo. Quindi la cartolarizzazione consentiva all'intermediario di liberarsi del rischio di insolvenza dei prenditori originari dei fondi, e indebolendo l'incentivo a valutare correttamente l'affidabilità dei clienti.

Grazie a questo strumento le banche poterono aumentare di molto le attività in rapporto al capitale proprio (leverage o leva finanziaria) e quindi realizzare profitti elevati, ma allo stesso tempo esponendo il mercato e se stesse a un rischio di perdite esponenzialmente crescente. Le attività di cartolarizzazione hanno portato alla creazione di prodotti strutturati molto complessi, poco standardizzati e poco liquidi. Questi prodotti inoltre venivano scambiati nei mercati Over The Counter<sup>3</sup> (non regolamentati) nei quali, mancando trasparenza dei prezzi di mercato, viene meno la possibilità di effettuare valutazioni mark-to-market realistiche. Per questo il

---

<sup>3</sup> Un Mercato Mobiliare non Regolamentato (Over the Counter, OTC) è un luogo, fisico o virtuale, in cui gli operatori si incontrano al fine di collocare, scambiare o rimborsare valori mobiliari. L'assenza di regolamentazione riguarda il fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono assoggettati alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell'apposito albo. Le modalità di contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti "atipici". In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali. (Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

giudizio delle agenzie di rating è diventato sempre più rilevante per la valutazione di questi prodotti. I rating su tali strumenti di particolare complessità sono stati effettuati utilizzando gli stessi criteri usati per la valutazione dei titoli esistenti fino a quel momento. Il giudizio su questi prodotti complessi è il rating<sup>4</sup> che è il risultato di stime basate sui modelli di valutazione che il più delle volte non risultarono quindi adeguati perché basati su ipotesi e scenari futuri troppo ottimistici o comunque che non necessariamente prendevano in considerazione scenari di forte inversione di tendenza del mercato immobiliare e delle conseguenze sui mercati dei derivati (fortemente utilizzati nella gestione delle securitization) e quindi sugli investitori e sui soggetti garanti di emittenti e sottoscrittori. Le banche più coinvolte nella distribuzione dei mutui subprime, all'inversione di tendenza del mercato immobiliare registrarono pesanti perdite. Questi prodotti cartolarizzati, diffusi sul mercato, persero ogni valore e divennero illiquidabili, il mercato interbancario subì un forte incremento dei tassi e la mancanza di liquidità accompagnata da una diffusa e tanto improvvisa quanto ovvia avversione al rischio risultarono nel pressoché totale azzeramento della disponibilità delle banche a concedere credito ad altri intermediari.

---


<sup>4</sup> Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. Si tratta quindi di una valutazione sintetica del profilo di rischio di credito della società e riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull'impresa, in relazione all'insieme delle informazioni disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro comportamento di rimborso nel corso del tempo.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

Questa serie di avvenimenti portò verso il fallimento di alcuni tra i più grandi istituti di credito statunitensi, salvati poi dall'intervento della FED.

Il caso forse più emblematico è quello del 15 settembre 2008 quando, dopo un fine settimana di fortissima tensione, venne avviata la procedura fallimentare per Lehman Brothers, una delle banche d'affari più grandi d'America. Questo provocò una nuova fase di grande instabilità e di altissima volatilità sui mercati finanziari come dimostrato ad esempio dall'andamento storico dell'indice di volatilità (VIX):

*Figura 1*



*Fonte: Pier Franco Giorgi, "Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee", anno 2018-2019*

La banca di investimento Lehman Brothers non ricevette aiuti statali, le Autorità americane decisero di lasciarla fallire. Questo evento provocò grandi

preoccupazioni sulla stabilità di altre banche d'affari e determinò una nuova drastica riduzione della liquidità sul mercato dei depositi interbancari e un incremento dei tassi a breve termine.

A causa dell'esposizione diretta o indiretta delle banche di alcuni paesi europei al fenomeno dei mutui subprime e dalla elevata massa di strumenti derivati trattati sulle piazze europee, la crisi si estese anche all'Europa.<sup>5</sup>

In Europa, la crisi colpì per prima Northern Rock uno degli istituti di credito più grandi in Inghilterra specializzato nei mutui immobiliari. Nel 2007 ci fu la corsa agli sportelli che mise in ginocchio la stessa banca; la Banca centrale britannica intervenne nazionalizzando l'istituto, impegnando circa 110 miliardi di sterline. Seguirono altri interventi nella forma di ricapitalizzazione e acquisti di obbligazioni a sostegno di tutte le banche in crisi. Furono creati vari piani di risanamento per gli istituti di credito europei in difficoltà soprattutto in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Portogallo. In totale gli aiuti stanziati dalle varie nazioni alle rispettive banche raggiungono i 3.166 miliardi di euro, di cui (2.443 miliardi) sotto forma di garanzie, (472 miliardi) in ricapitalizzazioni e linee di credito e prestiti per (251 miliardi). Questa serie di

---

<sup>5</sup> Macheda Francesco, Dalla crisi dei mutui subprime alla crisi finanziaria, 2010

manovre di salvataggio provocò una crescita significativa del debito pubblico dei paesi coinvolti, dando inizio alla crisi del debito sovrano.<sup>6</sup>

### *1.2 Evoluzione della vigilanza bancaria europea: meccanismo di vigilanza unico*

A seguito della crisi, l'Europa ha sentito l'esigenza di ripensare radicalmente il sistema di regolamentazione e supervisione dell'attività bancaria. A subire un cambiamento oltre ad essere la dimensione geografica della vigilanza, che vedrà la presenza di entrambe le autorità nazionali e sovranazionali Banca Centrale Europea (BCE) e l'Autorità Bancaria Europea (EBA), sono cambiati anche la dimensione degli obiettivi e degli strumenti a disposizione delle autorità per perseguirli.

Nel settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento in base alla quale la vigilanza sugli enti creditizi sarebbe stata trasferita alla BCE come parte di un cammino verso l'introduzione di un'Unione bancaria nella zona euro. La proposta, fondata sull'art. 127 Trattato sul funzionamento dell'UE<sup>7</sup>, ha previsto

---

<sup>6</sup> Rossi Salvatore, *La crisi globale ed europea le politiche per la stabilità finanziaria*, 2012

<sup>7</sup> 1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:  
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione,

il conferimento di uno specifico mandato e di relativi ampi poteri alla BCE sulla vigilanza di tutte le banche della zona euro da gennaio 2013.

Inoltre, la commissione ha dato nuovo impulso all'ambito della legislazione europea (pacchetto CRR e CRD IV, Capital requirements regulation e Capital requirements directive), con lo scopo di eliminare le principali divergenze tra leggi nazionali di recepimento delle direttive europee in ambito di attività bancaria e relativa vigilanza.

Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, alla BCE sono attribuiti alcuni compiti: rilascio delle autorizzazioni alle banche e revoca delle stesse; valutazione delle domande per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; vigilanza sulla conformità ai requisiti prudenziali delle banche (riguardanti riserve patrimoniali, limiti alle grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria, ecc.); vigilanza sui meccanismi di governance, i processi di gestione del rischio, i meccanismi di controllo interno; esecuzione dei controlli di vigilanza,

---

— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219,

— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea viene consultata:

— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,

— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze. (art 127 del TFUE ex art 105 del TCE)

compresi gli stress test e altri compiti in ambito di piani di risanamento e pronto intervento. Inoltre, la BCE può adottare orientamenti e raccomandazioni, e prendere decisioni in conformità alla relativa normativa dell'Unione.

La BCE svolge il proprio ruolo nell'ambito di un meccanismo di vigilanza unico (MVU), questo è composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti ed è soggetto a obblighi di leale collaborazione e scambio di informazioni. La BCE ha il compito di monitorare il funzionamento efficace del MVU, mentre le autorità nazionali devono dare assistenza a BCE nella preparazione e nell'attuazione di tutti gli atti connessi ai compiti di vigilanza. I criteri in base ai quali le banche saranno sottoposte alla diretta supervisione della BCE comprendono la dimensione, l'importanza per l'economia della UE o di uno Stato membro, la significatività delle relative attività transfrontaliere.

Una banca europea sarà vigilata direttamente dalla BCE solo se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- attività della banca superiore a 30 miliardi di euro;
- rapporto tra totale degli attivi rispetto al Pil dello Stato superiore al 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;
- l'istituzione viene considerata di importanza significativa dalle autorità nazionali competenti.

In ogni caso la BCE ha il potere di portare qualsiasi banca sotto la sua diretta sorveglianza, ove lo ritenga opportuno.<sup>8</sup>

La BCE ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento del sistema e in qualsiasi momento può richiedere informazioni alle autorità nazionali competenti sulla esecuzione dei compiti svolti dalle banche. Inoltre la BCE ha il potere di imporre agli enti di detenere fondi in più rispetto ai requisiti patrimoniali standard, a rafforzare i processi e le strategie; a presentare un piano diretto a ripristinare l'osservanza dei requisiti di vigilanza con la fissazione di un termine per la loro attuazione e ad applicare una specifica politica di accantonamenti; a restringere o limitare le attività e le operazioni degli enti; a limitare la remunerazione variabile; a utilizzare gli utili netti per rafforzare il capitale.

Nel caso in cui un ente abbia commesso una violazione di un requisito previsto dal diritto dell'Unione, la BCE ha il potere di sanzionare direttamente il soggetto, negli altri casi può richiedere alle autorità nazionali competenti l'apertura di una procedura per assicurare che vengano imposte sanzioni adeguate in conformità al diritto comunitario e alla legislazione nazionale pertinente.

Gli organi di governo della vigilanza bancaria europea sono il consiglio di sorveglianza e il consiglio direttivo, composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali. Il consiglio di sorveglianza invece

---

<sup>8</sup> Enria Andrea, "Supervising banks: principles" in *Bancaria*, n.75, anno 2019



è un “organo interno” alla BCE, è composto da un presidente e da un vicepresidente, da quattro rappresentanti della BCE e da un rappresentante dell’autorità nazionale competente per la vigilanza delle banche di ciascun stato membro partecipante.

Le decisioni del consiglio di sorveglianza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto, ma in caso di parità il voto del presidente è determinante. I membri del consiglio di sorveglianza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione.<sup>9</sup>

Per quanto riguarda la comunicazione, l’Autorità di vigilanza deve interagire con un ampio pubblico di investitori e clientela bancaria. Un altro aspetto fondamentale è che l’attività di vigilanza è vincolata dall’obbligo di riservatezza, questo per evitare che informazioni molto sensibili, se divulgate, potrebbero porre le banche in posizione di svantaggio rispetto i concorrenti.

Inoltre, la portata delle informazioni da rendere pubbliche può essere sempre migliorata e ampliata. Ad esempio, il processo di revisione e valutazione prudenziale, il Supervisory Review and Evaluation Process o SREP<sup>10</sup>, è lo

---

<sup>9</sup> Ferrarini Guido e Chiarella Luigi, “The Single Supervisory Mechanism, a first step fragmentation” in *Bancaria*, n. 69 anno 2013

<sup>10</sup> I criteri generali e le metodologie utilizzate dalla Banca d'Italia, in coerenza con la disciplina europea, nel processo di revisione e di valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) condotto dagli intermediari vigilati sono contenuti nella Guida per l'attività di vigilanza.

Il documento Supervisory review contiene le informazioni essenziali sull'applicazione in Italia del processo di revisione e valutazione prudenziale, presentate rispettando lo schema comune europeo. (Fonte: <https://www.bancaditalia.it/>)

strumento principale della BCE per analizzare i rischi e determinare i requisiti di secondo pilastro di ogni banca. I requisiti di trasparenza che ha lo SREP sono molto elevati ma ci sono alcuni aspetti che possono essere migliorati come lo specificare quali fattori di rischio guidano la valutazione complessiva.<sup>11</sup>

### *1.3 L' EBA e le linee guida formulate sul processo Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*

L'autorità bancaria europea (EBA) è un organismo dell'Unione europea che dal 1° gennaio 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. Ad essa fanno parte tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione europea. L'Autorità sostituisce il Committee of European Banking Supervisors (CEBS)<sup>12</sup> e ha sede a Parigi. L'obiettivo principale dell'EBA è quello di mantenere stabile ed efficiente nel breve, medio e lungo termine il sistema finanziario.

L'EBA è una delle 3 autorità che si occupano della regolamentazione; le altre due sono l'ESMA (European Securities and Market Authority) e la EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

---

<sup>11</sup> Enria Andrea, "Supervising banks: principles" in *Bancaria*, n.75, anno 2019

<sup>12</sup> Il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) era un organo indipendente incaricato di fornire consulenza e coordinamento in materia di regolamentazione e vigilanza bancaria nell'Unione europea (UE).

Istituito dalla Commissione europea nel 2004, era composto da alti rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali dell'Unione europea.

(Fonte: <https://eba.europa.eu/cebs>)

L'EBA si occupa nello specifico di regole applicabili alla disciplina della vigilanza prudenziale in ambito bancario, l'ESMA invece si occupa del mercato dei capitali e strumenti finanziari, l'EIOPA si occupa del settore assicurativo e fondi pensione. Ciascuna di queste autorità definisce linee guida e raccomandazioni, cioè fornisce un'interpretazione dei contenuti delle direttive, questi sono atti non vincolanti diretti alle autorità di supervisione o agli intermediari. I destinatari degli atti devono adeguarsi a quanto prescritto dall'EBA, altrimenti deve dare adeguate spiegazioni e giustificare perché non è stata applicata la regola EBA. L'EBA inoltre ha la possibilità di emanare un altro tipo di provvedimento che è il "technical standard", il quale diventa legalmente vincolante dopo l'approvazione da parte della commissione europea. Inoltre, l'EBA si occupa di regolamentazione mentre BCE si occupa di vigilanza prudenziale, però tra questi due ambiti c'è collaborazione soprattutto nell'effettuare stress test: prove periodiche di resistenza delle banche europee, che vengono simulate sulla base di scenari.

L'organo che prende le decisioni fondamentali dell'EBA è il Board of Supervisors (BOS) costituito da tutti i responsabili della supervisione bancaria nei 28 paesi dell'UE. Quindi ogni decisione è il risultato di un accordo tra le varie nazioni europee, tale da raggiungere la maggioranza dei voti. Per questo motivo sarebbe più opportuno accentrare la governance e affidare le decisioni ad un organo più ristretto del BOS. Un altro aspetto critico è quello della regolamentazione troppo complessa e onerosa da applicare da parte degli intermediari.

L'EBA dovrebbe lavorare in direzione della armonizzazione delle regole europee, ma soprattutto della semplificazione e maggiore incisività.<sup>13</sup>

Il 19 dicembre 2014 l'EBA ha redatto delle linee guida riguardo il processo di revisione e vigilanza prudenziale (SREP), sulla valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi.

L'EBA ha sviluppato queste linee guida in base al mandato di cui all' art107, comma 3 della Direttiva 2013/36/UE, questa recita:

*"L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna degli enti e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 97 e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 76 a 87, in particolare in relazione al rischio di concentrazione conformemente all'articolo 81".*

Queste linee guida hanno quindi come obiettivo ultimo quello di armonizzare la vigilanza bancaria a livello europeo, sia per quello che riguarda lo SREP, sia per la valutazione della struttura organizzativa e il trattamento dei rischi. Le linee guida

---

<sup>13</sup>Mussari Giuseppe "Basel 3 an EBA recommendation: impacts on growth and SMEs" in Bancaria, n. 68, anno 2014

si integrano con le procedure di vigilanza, introducendo principi solidi e condivisi, per migliorare l'azione di vigilanza.

Le linee guida verranno applicate secondo il principio di proporzionalità, ovvero la frequenza e l'attenzione con cui verranno svolti i controlli e le valutazioni saranno fatti in base all'importanza sistemica e ai rapporti al di fuori dei confini europei dell'istituto finanziario. Inoltre, le autorità competenti dovranno disporre delle informazioni necessarie per fare le valutazioni SREP.<sup>14</sup>

## **CAPITOLO 2: DA BASILEA 1 A BASILEA 3 (RISCHI DI PRIMO E SECONDO PILASTRO)**

### *2.1 Evoluzione temporale del framework*

Nella prima parte del capitolo verrà analizzata l'evoluzione storica dell'Accordo di Basilea. Si ripercorreranno i vari step che hanno portato all'attuale quadro regolamentare.

Basilea 1 (1988): prima introduzione di “capitale” a fini di vigilanza e valutazione dei rischi di credito e definizione del ratio di capitale all'8% (in termini di risk-weighted assets). Nel 1996 è stato introdotto un ulteriore requisito per il rischio di mercato utilizzando il calcolo del VAR<sup>15</sup> sul trading book.

---

<sup>14</sup> Enria Andrea, “Supervising banks: principles” in *Bancaria*, n.75, anno 2019

<sup>15</sup> Il VAR è in particolare una misura probabilistica basata sull'orizzonte temporale (N giorni) e sul livello di confidenza (x) che restituisce l'ammontare del capitale investito rimanente nel caso del

Basilea 2 (2004): per il calcolo del rischio di credito è stato introdotto un rating interno e si aggiunge una specifica misura per il rischio operativo.

Nella seconda parte verrà analizzato Basilea 3 in termini di dotazione patrimoniale, requisiti di liquidità e rapporto di leverage massimo.

Nell'ultima parte verranno analizzati gli impatti delle nuove regole prudenziali per la valutazione, le strategie di business e l'attitudine al rischio delle banche.<sup>16</sup>

---

verificarsi di un evento negativo possibile. Altre variabili in gioco sono il periodo di riferimento (in genere un giorno, ma configurabile su ogni scadenza) e soprattutto rischio e volatilità.

Il Delta risk corrisponde alla sensitività rispetto a variazioni nel prezzo di un asset mentre il Gamma risk indica la sensitività a variazioni del second'ordine nel prezzo di un'attività (o se si preferisce il tasso di variazione del rischio Gamma).


Esiste poi il rischio volatilità, chiamato anche Vega Risk, collegato proprio alla variazione della volatilità di un'attività e infine il rischio Theta, detto anche time decay risk, connesso al trascorrere del tempo.

Vanno infine conteggiati il rischio di correlazione (base risk consistente nella sensitività a variazioni di prezzo di uno strumento di hedging) e il rischio Rho, che indica la sensitività a variazioni nel fattore di sconto ed è infatti chiamato anche discount rate risk.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

<sup>16</sup> Masera Francesco, Mazzoni Giancarlo, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

Figura 2 – Da Basilea 1 a Basilea3: Evoluzione temporale del framework



Fonte: Pier Franco Giorgi, “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all’attività delle banche europee”, anno 2018-2019

## 2.2 Basilea 1

Prima dell’adozione dell’Accordo di Basilea del 1988, agli intermediari finanziari veniva imposto soltanto un livello minimi di capitale, senza dare importanza al loro profilo di rischio, e ignorando le posizioni fuori bilancio. Ogni paese poteva regolare l’adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

Tali differenze, in un contesto di internalizzazione crescente, creavano disparità e asimmetrie nelle condizioni di mercato tra le banche.

Successivamente il Comitato di Basilea<sup>17</sup> nel 1987 propose, a livello internazionale, di fissare un livello minimo di capitale in base all'esposizione creditizia dell'intermediario; con l'obiettivo di rafforzare la solvibilità e la solidità del sistema bancario e ridurre la possibilità di arbitraggio regolamentare fra le banche.

Il fine ultimo di questo Accordo era quello di evitare crisi bancarie senza pregiudicare le condizioni di concorrenza internazionale.

L'Accordo richiedeva alle banche di rispettare due indicatori:

- un rapporto tra attività e capitale al massimo pari a 20;
- un rapporto tra attività ponderate per il rischio e capitale al massimo pari a 12,5.

Il secondo dei due vincoli anche noto come rapporto di Cooke si è rivelato per le banche il più stringente.<sup>18</sup>

### *2.2.1 Rapporto di Cook*

La prima grande novità introdotta è stata quella di valutare le attività in bilancio in funzione della loro rischiosità. Le varie tipologie di attività sono state raggruppate

---

<sup>17</sup> Il Comitato di Basilea è il principale organismo di definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario. Il suo mandato è rafforzare regole, vigilanza e prassi bancarie a livello mondiale con l'obiettivo di accrescere la stabilità finanziaria. Ne fanno parte banche centrali e organismi direttamente competenti per la vigilanza bancaria. (Fonte: <https://argomenti.ilsole24ore.com>)

<sup>18</sup> Tutino Franco, Birindelli Giuliana, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011



in classi di rischiosità e a ciascuna classe è stato assegnato un fattore di ponderazione in funzione del livello di rischio.

Tra le attività ponderate (Risk Weighted Assets, RWA) rientrano sia le voci in-bilancio che quelle fuori-bilancio. Le voci in-bilancio hanno delle ponderazioni che vanno dallo 0% (per le attività prive di rischio, come la cassa e i titoli di stato) al 100% (per le attività a pieno rischio, come i finanziamenti al settore privato). Le voci fuori-bilancio devono essere espresse in termini di equivalenti creditizi e poi valutate in base al rischio della controparte.

$$\text{Rapporto di Cooke} = \frac{\text{Capitale "idoneo"}}{\text{Attività ponderate}} \geq 8\% \quad (1)$$

Quindi il denominatore del rapporto di Cooke è dato dalla somma di due componenti: le attività in bilancio e le voci fuori bilancio.

$$\text{RWA} = \sum(\text{Attività} \times \text{RW}) + \sum(\text{Equivalenti creditizi} \times \text{RW}) \quad (2)$$

Tabella 1 – ponderazione per il rischio di credito delle attività in-bilancio

| Pesi (RW) | Categoria Attività  |
|-----------|---|
| 0%        | Valori di cassa, oro in lingotti, attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali dell'area OCSE (come i titoli di stato).        |
| 20%       | Attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali) e le banche dell'area OCSE (come i titoli emessi da enti territoriali). |
| 50%       | Mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale.   |
| 100%      | Attività di rischio verso il settore privato o verso amministrazioni di Paesi esterni all'area OCSE.  |

Fonte: Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea 3 “Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi”

L'altra novità introdotta dal Comitato è la definizione di capitale utile a fini di vigilanza. Gli elementi che compongono il patrimonio di vigilanza devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere impiegati senza alcuna limitazione per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base (che deve rappresentare almeno il 50% del totale) e dal patrimonio supplementare. Sia il patrimonio di base (Tier 1) che il patrimonio supplementare (Tier 2)<sup>19</sup> sono determinati sommando gli

<sup>19</sup> Il Tier 1 capital è chiamato *patrimonio di base o di qualità primaria* perché costituisce il nocciolo duro del capitale di ogni banca del mondo.

Al Tier 1 concorrono:

- il capitale versato;
- le riserve (compreso il sovrapprezzo azioni);
- gli utili non distribuiti

Sono esclusi dal Tier 1 capital: le azioni proprie, l'avviamento, le immobilizzazioni immateriali e le perdite dei vari esercizi (compreso quello in corso).

Nel conteggio del Tier 1 capital rientrano, in una percentuale sempre più ridotta nel tempo, anche alcuni strumenti innovativi di capitale che, in caso di necessità, interrompono la distribuzione delle cedole per andare ad aumentare il capitale primario della banca.

Questi strumenti “ibridi” appartengono alla categoria in evoluzione dei titoli “quasi-equity”, ossia

elementi positivi e negativi. Inoltre, devono essere sottratti (per il 50% dal Tier 1 e per il 50% dal Tier 2) gli elementi da dedurre.

Considerando il patrimonio di base, gli elementi positivi che lo compongono comprendono il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le riserve di utili e di capitale, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e il risultato di periodo.

Tra gli elementi negativi del patrimonio di base ci sono le azioni proprie in portafoglio, le attività immateriali (compresi gli avviamenti), le eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti e in quello corrente e il saldo netto negativo delle riserve su attività disponibili per la vendita.

Per il patrimonio supplementare, gli elementi positivi che lo compongono includono riserve occulte, riserve da rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate.<sup>20</sup>


---

dei titoli posti nella zona di confine tra il patrimonio e i debiti. La loro esistenza spiega anche la decisione di separarli dal capitale primario creando il Tier 2 e il Tier 3 capital. I cosiddetti ibridi sono, infatti, una parte fondamentale del cosiddetto Tier 2 capital (o patrimonio supplementare), composto da riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti innovativi di capitale ed ibridi. Va anche ricordata l'esistenza di un Tier 3 capital (prestiti subordinati di terzo livello) che accoglie vari strumenti di capitale che non sono riconducibili alle prime due categorie.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

<sup>20</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

Figura 3 – La struttura del capitale utile ai fini di vigilanza



Fonte: Pier Franco Giorgi, “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all’attività delle banche europee”, anno 2018-2019

### 2.2.2 Punti deboli di Basilea 1

Basilea 1 nel corso del tempo è stato sottoposto a una profonda analisi critica che ne ha messo in evidenza fragilità e carenze, poi in parte corrette dall’evoluzione normativa.

Per quanto riguardano i requisiti patrimoniali sono stati calcolati sul solo rischio di credito e quindi sono stati trascurati altri rischi, di rilievo per le banche, come il rischio di mercato, di liquidità e il rischio operativo.

Queste mancanze col tempo poi sono state colmate con l’introduzione della misurazione del rischio di mercato, poi con Basilea 2 è stato introdotto un primo

indicatore di rischio operativo e poi con Basilea 3 vengono introdotti anche requisiti specifici per il rischio di liquidità.<sup>21</sup>

Un altro punto critico di questo Accordo è la scarsa precisione nel misurare l'intensità del rischio di credito. Questo perché il rischio di credito veniva suddiviso in quattro grandi categorie:

1. per le esposizioni verso i paesi OCSE<sup>22</sup> non era necessario fare accantonamenti;
2. per le esposizioni verso le banche OCSE e governi non OCSE, si utilizzava un coefficiente patrimoniale pari al 1,6%;
3. per i crediti ipotecari, si applicava un coefficiente del 4%;
4. per le esposizioni verso aziende private e altre banche, si utilizzava un coefficiente dell'8%.

Da questi coefficienti notiamo i limiti di questo approccio.

Ad esempio veniva applicato, lo stesso coefficiente per i prestiti ad aziende con basso rischio con un rating AAA e ad aziende ad alto rischio con un rating BBB;

---

<sup>21</sup>Tutino Franco, Birindelli Giuliana, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011

<sup>22</sup> Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è un'organizzazione internazionale di studi economici per i Paesi membri, aventi in comune un sistema di Governo di tipo democratico e un'economia di mercato (la Cina non ne fa parte). L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei Paesi membri. L'Ocse conta 34 Paesi membri e ha sede a Parigi. L'organismo fu fondato nel 1948, inizialmente come Organizzazione per la cooperazione economica europea, nell'ambito del Piano Marshall. Nel 1960 si giunse, a Parigi, a una nuova convenzione da cui nacque l'Ocse, con l'adesione, tra gli altri, di Canada e Usa e poi Giappone.

(Fonte: <https://argomenti.ilsole24ore.com>)

altra considerazione da fare è che, le esposizioni verso i paesi OCSE come la Turchia, con un rating basso, non veniva richiesto nessun tipo di accantonamento di capitale e ad esempio, la Cina (che è un paese non-OCSE) con un rating migliore, si doveva applicare un coefficiente patrimoniale dell'1,6%; in fine non veniva fatta alcuna distinzione, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, tra un titolo junior e uno senior<sup>23</sup> tenuti a scopo di investimento.<sup>24</sup>

Un altro aspetto fondamentale è che non veniva riconosciuta l'importanza della vita residua di un finanziamento nella determinazione del rischio di credito. L'assorbimento di capitale richiesto ad un intermediario, per un prestito a un'azienda privata con scadenza a un mese o con scadenza a un anno era uguale. Per quello che riguarda invece il riconoscimento della capacità di riduzione del rischio offerta dalle garanzie, l'unico tipo di garanzia che veniva riconosciuta come pienamente efficace (ovvero in grado di ridurre a zero l'assorbimento di capitale dell'esposizione garantita) erano i titoli emessi da governi centrali e il contante.

---

<sup>23</sup> Le obbligazioni subordinate sono spesso denominate “junior” per distinguerle da quelle non subordinate (o “senior”). Hanno una rischiosità maggiore, naturalmente incorporata nei rendimenti, rispetto a quella delle obbligazioni senior. Il rischio è legato proprio al fatto che, in caso di fallimento della banca, il portatore viene soddisfatto dopo gli altri creditori senior. In altri casi, l'investitore può subire perdite (in certi casi irrecuperabili) anche qualora la banca non diventi insolvente ma semplicemente si trovi in una qualche difficoltà operativa.  
(Fonte: <https://www.soldionline.it>)

<sup>24</sup> Letizia Aldo, Porretta Pasqualina, “Evoluzione del framework di Credit Risk Management in banca tra IFRS 9 e Basilea 3” in *Bancaria*, n.10, anno 2018

Altre forme di garanzia ugualmente valide, venivano considerate meno efficaci senza alcun tipo di motivazione reale.

Per quanto riguarda la compensazione tra posizioni lunghe e corte sullo stesso rischio di credito era consentita solo tra posizioni simmetriche, cioè con la stessa scadenza, e legate allo stesso strumento.

Tutti questi limiti portano così a una profonda revisione delle metodologie di calcolo del rischio di credito, terminate poi nelle nuove regole di Basilea 2.<sup>25</sup>

### *2.3 Basilea 2*

Nel giugno del 1999 il Comitato di Basilea ha introdotto delle nuove regole che prendono il nome di Basilea 2. Questo nuovo accordo è stato poi rivisto e perfezionato nel tempo nel gennaio del 2001 e nell'aprile 2003, a giugno 2004 sono state diffuse le nuove regole.

I destinatari formali delle nuove regole di Basilea 2 sono le banche “attive a livello internazionale”. I destinatari sostanziali invece risultano essere ben più numerosi, soprattutto in Europa dove il nuovo regolamento viene applicato a tutte le banche a prescindere dalla dimensione.

Basilea 2 si basa su tre pilastri:

1. “requisiti patrimoniali minimi” (minimum capital requirements);

---

<sup>25</sup> Orsini Claudio – Arcadia Consulting srl, Da Basilea 1 a Basilea 3

2. “processo di controllo prudenziale” (supervisory review);
3. “disciplina di mercato” (market discipline).

Considerando il primo pilastro, che disciplina i requisiti patrimoniali minimi, introduce regole più sofisticate per la stima del rischio di credito sul banking book, che si basano sull'utilizzo dei rating; un'altra novità è l'introduzione in maniera esplicita di un requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.

Il secondo pilastro, relativo al controllo prudenziale, va ad implementare l'attività di vigilanza in modo da non limitarla al solo controllo del rispetto delle regole ma che approfondisca, l'adeguatezza delle dotazioni patrimoniali e dei processi gestionali delle singole banche in relazione alle loro strategie.

Il terzo pilastro, riguarda la disciplina di mercato, prevede che sia il mercato stesso a regolamentare l'operato delle banche, e fa sì che gli intermediari forniscano al pubblico un'informativa il più completa possibile, per quanto riguarda l'allocazione del capitale e il monitoraggio dei rischi assunti.<sup>26</sup>

### *2.3.1 Requisiti patrimoniali minimi*

Basilea 2 prevede due tipi di macro metodologie per la misurazione del rischio di credito a fini di vigilanza: il metodo “standardizzato” e il metodo IRB (internal

---

<sup>26</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012



rating based), il secondo può essere distinto in “IRB di base” o foundation e “IRB avanzato” o advanced.

I vari metodi si caratterizzano per le modalità di calcolo del rischio di credito di ogni posizione. Esistono due tipi di metodi: quello standardizzato che rappresenta lo schema regolamentare minimo obbligatorio e prevede l'utilizzo di parametri di input forniti da agenzie di rating esterne; poi c'è il metodo IRB che prevede l'utilizzo di modelli interni e può essere adottato dalla banca solo su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Per quanto riguarda il metodo standardizzato viene utilizzato dalle banche di minori dimensioni e che non siano dotate di modelli per la misurazione del rischio di credito sufficientemente sviluppati.

In questa metodologia, la determinazione delle ponderazioni da applicare alle attività per la definizione dei RWA tiene in considerazione: la tipologia di controparte, il merito creditizio, la presenza di garanzie al momento del default e dell'esposizione attesa al momento del default.<sup>27</sup>

Per quanto riguarda il rischio di credito viene valutato attraverso i rating<sup>28</sup> fornito da agenzie esterne. I pesi che vengono utilizzati per calcolare i RWA sono in

---

<sup>27</sup> Gervasi Silvana, Il capitale delle banche: Aspetti di gestione e di vigilanza tra crisi e Basilea 3, 2014

<sup>28</sup> Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. Si tratta quindi di una valutazione sintetica del profilo di rischio di credito della società e riassume le informazioni quantitative e qualitative che la banca ha a disposizione sull'impresa, in relazione all'insieme delle informazioni

funzione della tipologia di controparte e del merito di credito espresso dal rating del prestatore (tab.2).

*Tabella 2 – il nuovo sistema di ponderazione per il rischio di credito*

|                         | AAA/<br>AA-   | A+/<br>A- | BBB+/<br>BBB- | BB+/<br>B- | <B-  | NR   |
|-------------------------|---|-----------|---------------|------------|------|------|
| Stati e Banche centrali | 0%  | 20%       | 50%           | 100%       | 150% | 100% |
| Banche                  | 20%   | 50%       | 100%          | 100%       | 150% | 100% |
| Imprese                 | 20%   | 50%       | 100%          | 100%       | 150% | 100% |
| Altri (not rated)       | Attività o imprese nel portafoglio retail                 |           |               |            |      | 75%  |
|                         | Crediti assistiti da ipoteca su immobili residenziali     |           |               |            |      | 35%  |
|                         | Crediti assistiti da ipoteca su immobili non residenziali |           |               |            |      | 100% |
|                         | Altri crediti "a più alto rischio"                        |           |               |            |      | 150% |

*Fonte: Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea 3 "Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi"*

Con il nuovo accordo inoltre vengono riconosciute le tecniche di mitigazione del rischio di credito come le garanzie e i derivati creditizi. Ci sono due metodi per correggere i risk weights. Il primo è semplificato (simple), prevede che la quota di esposizione coperta dalla garanzia sia pesata con un fattore di ponderazione ridotto pari al 20%. Alla parte dell'esposizione non coperta da garanzia sarà applicato il risk weight del debitore. Il secondo è integrale (comprehensive) prevede dei

---

disponibili sulla totalità delle imprese clienti e sul loro comportamento di rimborso nel corso del tempo.

Il Rating è normalmente espresso in classi rappresentate da simboli (AAA, BB ecc.), della solvibilità di un determinato soggetto qualificata in termini di probabilità di default (PD).

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

correttivi (hair cut) da applicare sia all'esposizione verso la contro parte quanto al valore della garanzia.<sup>29</sup>

*Tabella 3 - Haircut previsti per le garanzie reali*

| Collateral   | Rating                  | Vita residua  | Haircut (HC)  |      |
|--|-------------------------|---------------|---------------|------|
| Contante (stessa divisa)                                   |                         |               | 0,0%          |      |
| Titoli di stato  | Da AAA ad AA-           | < 1 anno      | 0,5%          |      |
|  |                         | Da 1 a 5 anni | 2,0%          |      |
|  |                         | > 5 anni      | 6,0%          |      |
|  | Da A+ a BBB-            | < 1 anno      | 1,0%          |      |
|  |                         | Da 1 a 5 anni | 3,0%          |      |
|  |                         | > 5 anni      | 6,0%          |      |
|  | Da BB+ a BB-            | Qualsiasi     | 15,0%         |      |
|  | Obbligazioni societarie | Da AAA ad AA- | < 1 anno      | 1,0% |
|  |                         |               | Da 1 a 5 anni | 4,0% |
| > 5 anni   |                         |               | 8,0%          |      |
| Da A+ a BBB-<br>E obbligazioni bancarie prive<br>di rating |                         | < 1 anno      | 2,0%          |      |
|  |                         | Da 1 a 5 anni | 6,0%          |      |
|  |                         | > 5 anni      | 12,0%         |      |
| Azioni incluse nei principali indici e oro                 |                         |               | 15,0%         |      |
| Altre azioni quotate                                       |                         |               | 25,0%         |      |

<sup>29</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

*Fonte: Maserà Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea 3 "Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi"*

Per quanto riguarda le banche che richiedono di utilizzare il metodo di stima dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito basato sui modelli interni di rating misurano il grado di rischio di ogni singola esposizione e dell'intero gruppo di crediti.

Per i modelli interni sono necessarie 6 variabili:

- PD (Probability of default): possibilità che il prestatore si trovi in una situazione di default nel corso dei 12 mesi successivi;
- LGD (Loss Given Default): percentuale di perdita sulla singola esposizione al verificarsi dell'evento di default (pari a uno meno il tasso di recupero);
- EAD (Exposure at Default): ammontare dell'esposizione al momento del default;
- M (Maturity o vita residua): durata residua dell'impiego;
- Granularità: livello di concentrazione dei crediti nel banking book della banca;
- Correlazione: livello di correlazione tra le esposizioni nel banking book della banca.

Per quanto riguarda la PD (la probabilità di default), rappresenta la variabile più importante; è sempre stimata dalla banca sia nell'approccio IRB Foundation che in quello IRB Advanced.

Per le esposizioni verso banche ed imprese esiste un floor pari allo 0,03%; per le esposizioni classificate come “inadempienti” deve essere pari al 100%. Rappresenta la probabilità media di default ad un anno stimata in un’ottica di lungo periodo; deve incorporare tutte le informazioni rilevanti e disponibili. Questa variabile può essere calcolata in modi diversi (non necessariamente alternativi): dati storici, mapping con i rating di agenzia e i modelli statistici (analisi discriminante). L’orizzonte temporale utilizzato per la stima è di 5 anni.

Per la LGD nell’approccio advanced viene determinata statisticamente analizzando le percentuali di recupero delle posizioni a default. Nell’approccio foundation la LGD viene assunta pari al 45%; inoltre sono previsti abbattimenti in relazione alla tipologia e al valore di eventuali garanzie acquisite.

Per quanto riguarda l’EAD è l’esposizione al momento del default; viene statisticamente determinata osservando il comportamento effettivo dei soggetti finanziati. In particolare, in funzione di variabili significative (quali: forma tecnica, rating del prestatore, garanzie, ecc.) si determina la percentuale attesa di esposizione a un anno. Come per le altre variabili l’orizzonte temporale è annuale. La mitigazione del rischio si basa su scelte gestionali che permettono alla banca di ridurre la probabilità di insolvenza (PD) oppure la perdita nel momento in cui l’insolvenza si dovesse manifestare.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tutino Franco, Birindelli Giuliana, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011

Le attività a rischio delle banche sono, quindi, calcolate come funzione delle 6 variabili sopra descritte. Applicando tale metodologia all'interno del banking book ed effettuando gli opportuni aggiustamenti tenendo conto della correlazione<sup>31</sup> e della concentrazione<sup>32</sup> delle singole posizioni, si ricava una funzione di densità delle perdite i cui fondamentali ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sono:

- la perdita attesa (expected loss, EL)
- la perdita inattesa (unexpected loss, UL)


*Figura 4 – Funzione di densità delle perdite*

---

<sup>31</sup> La correlazione all'interno di un portafoglio crediti è strettamente legata alla quantità di crediti omogenei all'interno del mio portafoglio crediti. La presenza di una correlazione positiva implica che il rischio di credito per il portafoglio risulta maggiore della somma dei rischi delle singole componenti.

<sup>32</sup> Il rischio di concentrazione: il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tali ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni e indipendentemente dalla composizione del portafoglio.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente.



### Capitale di vigilanza > Perdita inattesa (UL)

Fonte: Pier Franco Giorgi, "Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee", anno 2018-2019

L'expected loss è costituita dalla perdita che in media, sulla base di osservazioni storico/statistiche di esposizioni omogenee, si genera nel lungo periodo.

Questa è definita come il prodotto delle tre variabili fondamentali del Nuovo Accordo:

$$EL = PD \times EAD \times LGD \quad (3)$$

Il calcolo dell'EL deve essere poi integrato con il riferimento alla durata residua del finanziamento (M); tanto maggiore è la vita residua tanto maggiore è il rischio.

La perdita inattesa è costituita dalla variabilità della perdita attesa, ed è definita dalla seguente formula:

$$UL = VAR - EL \quad (4)$$

La distribuzione di probabilità del rischio creditizio è asimmetrica con una coda che indica perdite molto elevate, con probabilità basse.

Il Capitale di Vigilanza è destinato alla copertura della perdita inattesa, poiché l'esposizione ad Expected Loss viene coperta attraverso gli accantonamenti e riserve. Inoltre, per l'UL deve essere definita una soglia di rischio ritenuta accettabile; tale soglia è fissata al 99,9% su di un orizzonte temporale di un anno (limiti di perdita ritenuta difficilmente superabile espressa in termini di VAR).<sup>33</sup>

### *2.3.3 Punti deboli di Basilea 2*

La crisi del 2008 ha messo in discussione diversi aspetti dell'impianto regolamentare di Basilea.

---

<sup>33</sup> Val Gianpietro, La misurazione dei rischi di credito ai fini di bilancio e ai fini prudenziali: dati di input comuni e processi di calcolo differenziati, anno 2016  
[https://www.abieventi.it/Downloads/12980\\_G-Val-Banco-Popolare.pdf](https://www.abieventi.it/Downloads/12980_G-Val-Banco-Popolare.pdf)



Il primo difetto messo in mostra dalla crisi è quello della prociclicità delle regole, in combinazione con i principi contabili basati sul market-to-market<sup>34</sup> e sul fair value<sup>35</sup>. Un'iniziale riduzione di valore di una asset class (mutui subprime e operazioni sintetiche connesse) si è ripercossa sui valori degli attivi patrimoniali delle banche, costrette a svalutazioni, visti i criteri contabili basati sul mark-to-market. Questo ha provocato una diminuzione del patrimonio disponibile e conseguenti tensioni sui coefficienti patrimoniali previsti da Basilea. Le banche così hanno incominciato a ridurre gli RWA e a raccogliere nuovo capitale dagli azionisti. Ciò ha generato un'ulteriore depressione nel valore degli asset (a causa delle vendite forzate avviate dalle banche nel tentativo di ridurre le attività pesate per il rischio)

---

<sup>34</sup> Vuol dire “valutare secondo il mercato”. Le attività finanziarie (ma anche quelle reali) possono essere valutate secondo il costo storico (o costo di acquisizione), secondo una procedura detta di “costo corrente”, che sarebbe il costo storico riportato ad oggi mediante un indice dei prezzi, o secondo il prezzo di mercato. Nell'ottica di stabilire la “verità dei bilanci” i principi contabili solitamente impongono di usare il mark to market per valutare attività e passività finanziarie. Questo principio diventa scomodo quando, come è successo nel 2007-2008 con la crisi dei mutui, il mercato per molti tipi di titoli diventa illiquido e la paura conduce a prezzi così bassi da creare massicce minusvalenze, erodendo profitti e capitale. Le procedure di valutazione, tuttavia, lasciano qualche margine per adottare prezzi diversi.

(Fonte: <https://st.ilsole24ore.com>)

<sup>35</sup> Il fair value rientra tra i principi contabili internazionali IAS/IFRS che possono venir utilizzati nell'UE a partire dal 2002, anche se la loro applicazione non è immediata, ma passa attraverso un iter ben preciso. Con questo concetto, che significa “valore equo”, si fa una stima del prezzo di un bene o servizio sulla base di diversi fattori che servono ad individuarne il giusto valore. Solitamente a questo corrisponde il prezzo di mercato. Sfruttando questa nozione, gli investitori e gli altri partner al momento della valutazione di un'azienda riescono a capire se il bene o il servizio sia redditizio nel lungo periodo. Nel bilancio annuale il fair value si dimostra un indicatore efficace per determinare successi futuri.

(Fonte: <https://www.ionos.it>)

o dei corsi azionari dei titoli finanziari (aumenti di capitale in contesto di mercato sfavorevole).<sup>36</sup>

Altro elemento critico messo in evidenza dalla crisi del 2008 è la fragilità delle ipotesi sottostanti i modelli interni utilizzati dalle banche per calcolare i requisiti patrimoniali. L'effetto di una notizia negativa è quello di causare nei mercati finanziari una generalizzata depressione delle valutazioni degli strumenti finanziari. E al manifestarsi di situazioni di stress i complessi modelli stocastici imposti dagli standard di Basilea perdono validità.

Un'altra forte critica avanzata nei confronti di Basilea è che la regolamentazione si è concentrata soprattutto sulla formazione di cuscinetti di capitale a fronte del rischio di insolvenza, non dando alcun rilievo ai problemi di liquidità e trascurando il livello di leva assoluta utilizzata.

Un altro problema è l'approccio utilizzato dal Comitato nel calcolo del rischio di credito; non viene tenuto in considerazione l'effetto della correlazione tra le posizioni in portafoglio, questo implica non considerare i benefici della diversificazione o al contrario gli effetti della concentrazione.<sup>37</sup>

### *2.3 Principi della riforma Basilea 3*

---

<sup>36</sup> Cicardo Giuseppe, "Basilea 2, Ias e rischio di credito" in *Bancaria*, n. 25, anno 2007

<sup>37</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, *Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi*, 2012

All'indomani dello scoppio della crisi del 2007/2008, il nuovo quadro regolamentare di Basilea 2, definito nel 2004 e la cui entrata in vigore era prevista per gennaio 2008, è stato messo in discussione e per certi versi superato dagli eventi ancor prima di entrare in vigore.

Nel 2009 il Comitato di Basilea ha deciso di apportare i primi cambiamenti al quadro regolamentare dei rischi di mercato, definendo l'insieme di nuove regole prudenziali per il portafoglio di trading (conosciute come Basilea 2.5) e si è dato come obiettivo di riformare i requisiti di capitale e liquidità.

Durante il periodo dicembre 2010/gennaio 2011 è stato caratterizzato da rilevanti novità normative come la versione definitiva del complesso normativo del Comitato di Basilea, noto come Basilea 3, in materia di definizione del capitale, equilibrio patrimoniale e equilibrio di liquidità e le novità introdotte dall'aggiornamento della circolare 263 di Banca d'Italia (dicembre 2010) in materia di nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Ulteriori modifiche hanno riguardato, a gennaio 2013<sup>38</sup>, la modalità di calcolo dell'indicatore di liquidità di breve termine (Liquidity Coverage Ratio (LCR)) e

---

<sup>38</sup> Banca d'Italia ha pubblicato la versione integrale annotata, con valenza esclusivamente informativa, della propria Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 recante Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Il documento tiene conto dell'ultimo aggiornamento n. 15 del 2 luglio 2013 con cui sono stati inseriti nel Titolo V della suddetta Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Capitolo 7 "Il sistema dei controlli interni", il Capitolo 8 "Il sistema informativo" e il Capitolo 9 "La continuità operativa".

(Fonte: <http://www.dirittobancario.it>)

sono state preannunciate modifiche anche a quello di medio/lungo termine (Net Stable Funding Ratio (NSFR)).

Le regole di Basilea 3 rappresentano l'attuazione della riforma bancaria voluta dai leader del G20<sup>39</sup> e discussa ai vertici di Londra, di Pittsburgh e da ultimo, di Seul nel novembre 2010, in risposta alla crisi finanziaria globale.

Nout Wellink<sup>40</sup>, presidente del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e Presidente della Banca dei Paesi Bassi ha descritto le norme di Basilea 3 come:

*“...una pietra miliare che aiuterà a proteggere la stabilità finanziaria e promuovere la crescita economica sostenibile. I livelli più alti del capitale, uniti ad un quadro globale di liquidità, ridurranno notevolmente la probabilità e la gravità delle crisi bancarie in futuro.”<sup>41</sup>*

Basilea 3 introduce nuove regole, in una duplice ottica, microprudenziale, ovvero riferita ai singoli intermediari e macroprudenziale, ossia rivolta al sistema finanziario nel suo complesso.

---

<sup>39</sup> Il Gruppo dei 20 (o G20) è un forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, creato nel 1999, dopo una successione di crisi finanziarie per favorire l'internazionalità economica e la concertazione tenendo conto delle nuove economie in sviluppo.

<sup>40</sup> È stato presidente della De Nederlandsche Bank, direttore della Bank for international Settlements dal 1997. È stato anche membro del consiglio alla Banca Centrale Europea. Attualmente è un governatore del Fondo monetario internazionale (IMF) e membro inoltre del Financial Stability Board (FSB)

<sup>41</sup> Testo inglese originale: “a landmark achievement that will help protect financial stability and promote sustainable economic growth. The higher levels of capital, combined with a global liquidity framework, will significantly reduce the probability and severity of banking crises in the future.”

Tutino Franco, Birindelli Giuliana, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011

Gli elementi centrali della riforma sono:

- ❖ la revisione della definizione di capitale, con l'obiettivo di:
  - migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza;
  - armonizzare la definizione di capitale ed eliminare difformità di comportamento;
  - semplificare e rendere maggiormente trasparente la struttura del capitale delle banche.

Disporre di un capitale di migliore qualità vuol dire poter disporre in ogni momento delle risorse patrimoniali e avere nel capitale soltanto elementi capaci di assorbire le perdite attraverso la cancellazione di interessi o dividendi o attraverso la riduzione del valore nominale degli strumenti;

- ❖ la previsione di meccanismi di accumulo di capitale, da utilizzare in periodi di stress;
- ❖ l'introduzione di uno standard globale minimo di liquidità per la copertura del fabbisogno di liquidità a 30 giorni in condizioni di stress, sostenuto dal mantenimento di un equilibrio a lungo termine di liquidità strutturale.

In Basilea 3 rimane confermato il modello fondato sull'adeguatezza del capitale bancario rispetto ai rischi assunti. La dotazione di capitale continua cioè a essere misurata in base alle attività ponderate per il rischio. Tuttavia, pur continuando nella stessa direzione dei vecchi accordi, la nuova disciplina prudenziale introduce

cambiamenti significativi per tutti i principali tasselli della regolamentazione finanziaria.

I principali punti di Basilea 3 sono sette:

1. miglioramento della qualità del capitale base per una migliore capacità di assorbimento delle perdite;
2. aumento del livello del capitale, con un incremento del common equity, e le previsioni di 2 buffer patrimoniali (capital conservation buffer e buffer “anticiclico”);
3. aumento dei requisiti di capitale per le cartolarizzazioni complesse, per le esposizioni nel trading book, per il rischio di controparte;
4. imposizioni di un leverage ratio che non contempli la ponderazione per il rischio ma che comprenda le poste sotto la linea;
5. introduzione di due standard minimi di liquidità per il breve (LCR) e per il medio termine (NSFR);
6. innalzamento degli standard per il processo di controllo prudenziale;
7. miglioramento dell’informativa al pubblico.<sup>42</sup>

### *2.3.1 Aumento dei requisiti e della qualità del capitale*


---

<sup>42</sup> Mussari Giuseppe, “Basel 3 and Eba recommendation: impacts on growth and SMEs” in *Bancaria*, n. 68, anno 2012

La riforma del capitale ha lo scopo di migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza e ad armonizzare, a livello internazionale, la definizione di capitale, semplificandone e rendendone maggiormente trasparente la struttura.

In Basilea 3 si aumentano e ricompongono i requisiti minimi di capitale, puntando a una crescita della qualità del patrimonio di vigilanza.

*Figura 5 –La definizione di capitale regolamentare: le novità introdotte da Basilea*



Fonte: Pier Franco Giorgi, "Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee", anno 2018-2019

Nella figura 4 sono descritti gli effetti della riforma di Basilea 3 sul capitale regolamentare.

Nella definizione precedente di capitale regolamentare nel core tier1 troviamo: azioni ordinarie<sup>43</sup>, sovrapprezzo azioni<sup>44</sup>, utili non distribuiti<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Categoria di azione che non attribuisce ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

<sup>44</sup> Maggiorazione, rispetto al valore nominale, del prezzo da pagarsi all'atto della sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale.

(Fonte: <http://www.bankpedia.org>)

<sup>45</sup> Retained Earnings (Utili Non Distribuiti) è la frazione degli utili conseguiti da un'impresa nel corso dell'esercizio, non distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi, ma che resta reinvestita nel patrimonio sociale.

(Fonte: <https://it.mimi.hu>)



Nel caso degli utili non distribuiti con la riforma sono diventati molto più funzionali alle politiche di capitalizzazione delle banche. Prima di Basilea 3 era prassi che le banche puntassero a distribuire più utili possibili. Con il nuovo Accordo vengono posti vincoli alla distribuzione degli utili, quali il rispetto dei requisiti di capitale e la gestione della liquidità.

Nella definizione precedente ad integrazione del capitale Tier 1 ci sono gli strumenti innovativi non innovativi di capitale, all'interno dei quali sono contenute tutte le obbligazioni di tipo subordinato. Queste hanno determinate caratteristiche: non hanno vincoli di durata, se la banca non realizza utili non possono essere pagate le cedole attese.

Con la nuova riforma sono cambiati i criteri che devono essere soddisfatti perché questi strumenti siano eleggibili nella definizione di capitale: diventano strumenti privi della scadenza, quei vincoli sul pagamento delle cedole diventano ancora più stringenti, quindi per le banche diventa più difficile soddisfare un requisito di capitale emettendo da questo tipo di strumenti.

Un'altra componente del capitale è il Tier 2 non c'è più la distinzione fra strumenti Upper e Lower quindi vengono eliminati i gradi di subordinazione. Inoltre, i criteri di patrimonializzazione in base all'articolo 58<sup>46</sup> dell'Accordo di Basilea 3 diventano ancora più stringenti.

---

<sup>46</sup> I nuovi criteri di Basilea 3 per l'inclusione dei Tier 2 nel patrimonio di vigilanza:

Poi viene abolito il Tier 3 che era la componente di capitale che si utilizzava solo a fronte dei rischi di mercato e viene introdotto il buffer per la conservazione del capitale.<sup>47</sup>

All'interno del capitale Tier 1 ho una logica Going Concern Capital (capitale in continuità d'impresa); questo vuol dire che tutta la componente del capitale Tier 1

- 
1. Gli strumenti di Tier 2 devono essere emessi e versati;
  2. Devono essere subordinati ai depositanti e ai creditori generali della banca;
  3. Devono risultare non garantiti in via reale né coperti da garanzia dell'emittente o di altre entità collegate o da accordi che legalmente o economicamente migliorano la seniority del credito nei confronti dei creditori della banca;
  4. Scadenza:
    - scadenza originaria minima di almeno 5 anni;
    - la computabilità nel patrimonio di vigilanza nei 5 anni precedenti la scadenza è ammortizzata linearmente;
    - non devono esserci step up o incentivi al rimborso;
  5. Possono essere rimborsati su iniziativa dell'emittente solo dopo un minimo di cinque anni:
    - per esercitare la call la banca deve ricevere l'autorizzazione preventiva della vigilanza e;
    - la banca non deve ingenerare l'aspettativa che la call sarà esercitata e;
    - la banca non deve esercitare la call a meno che:
      - ◊ gli strumenti richiamati non siano sostituiti con capitale della stessa o di migliore qualità e che la sostituzione del capitale sia fatta a condizioni sostenibili per la redditività della banca;
      - ◊ la banca dimostri che la sua capitalizzazione è ben oltre il minimo regolamentare dopo l'esercizio della call;
  6. L'investitore non deve avere diritto ad accelerare i pagamenti in conto interessi o i rimborsi in conto capitale, eccezion fatta per i casi di bancarotta o liquidazione;
  7. Lo strumento non deve avere un dividendo/coupon "credit sensitive", cioè il dividendo/coupon non può essere periodicamente rivisto in base allo standing creditizio della banca;
  8. Né la banca né una parte correlata sulla quale la banca esercita un controllo o un'influenza significativa possono acquistare lo strumento, né la banca, direttamente o indirettamente, può finanziarne l'acquisto;
  9. Se lo strumento è emesso da una società operativa o dalla holding (ad esempio è emesso da una società veicolo - "SPV"), i proventi devono essere immediatamente disponibili senza alcuna limitazione per la società operativa o per la holding in una forma che soddisfa tutti gli altri criteri previsti per l'inclusione nel Tier2.

<sup>47</sup> Maserà Francesco, Mazzoni Giancarlo, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

è funzionale alla continuità aziendale. Invece nel Tier 2 ho un'altra logica che si chiama Gone Concern Capital (capitale in caso di liquidazione di una banca).

In Italia la componente non-core Tier 1 è stata usata da pochissime banche a differenza delle banche di altri paesi. Banca d'Italia ha sempre impedito l'emissione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, sono stati emessi solo in casi eccezionali (ad esempio quando la banca ha bisogno di capitale per fronteggiare operazioni di acquisizione). La somma di tutti i tipi di capitale è il Patrimonio Utile ai Fini di Vigilanza<sup>48,49</sup>.

---

<sup>48</sup> Capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale.

Il patrimonio di vigilanza è un concetto diverso da quello di capitale. Il patrimonio di vigilanza equivale infatti ai fondi propri dell'istituto di credito ed è costituito da elementi del capitale primario di classe 1 e da elementi di classe 2 al netto delle relative deduzioni. La composizione di tale voce, infatti, è dettata in modo univoco dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia che seguono le linee guida dettate in materia dal Comitato di Basilea istituito dalle maggiori banche centrali del mondo.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

<sup>49</sup> Gervasi Silvana, Il capitale delle banche: Aspetti di gestione e di vigilanza tra crisi e Basilea 3, anno 2014

Tabella 4 - Le decisioni del comitato di Basilea – determinazione di nuovi indicatori sul capitale e tempistica di attuazione

**Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria: Nuovi standard globali di capitale minimo**

| Nuova struttura del capitale<br>Requisiti Patrimoniali e buffer (in percentuale dell'RWA) |                                   |                |                 |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|   | Common Equity<br>(dopo deduzioni) | Capitale Tier1 | Capitale Totale |
| <b>Minimo</b>   | 4,5                               | 6,0            | 8,0             |
| <b>Buffer di capitale di conservazione</b>  | 2,5                               |                |                 |
| <b>Minimo + buffer di cap. di conservazione</b>   | 7,0                               | 8,5            | 10,5            |
| <b>Buffer anticiclico*</b>  | 0 – 2,5                           |                |                 |

(\*) Common equity o altri strumenti di capitale equiparabili (pienamente assorbenti le perdite)

Tabella 5 - Le decisioni del comitato di Basilea – determinazione di nuovi indicatori sul capitale e tempistica di attuazione

|  | 2011                   | 2012 | 2013   | 2014 | 2015 | 2016   | 2017   | 2018                   | 1 GEN 2019 |
|--|------------------------|------|--|------|------|--------|--------|------------------------|------------|
| Leverage Ratio (Rapporto di leva)  | Controllo di Vigilanza |      | In parallelo dal 1 gen. 2013 all'1 gen. 2017 Disclosures a partire dal 1 gen. 2015 |      |      |        |        | Migrazione al Pillar 1 |            |
| Livello minimo di Common Equity  |                        |      | 3,5%   | 4,0% | 4,5% | 4,5%   | 4,5%   | 4,5%                   | 4,5%       |
| Buffer di cap. di conservazione  |                        |      |  |      |      | 0,625% | 1,250% | 1,875%                 | 2,50%      |
| Livello minimo di Common Equity + Buffer di cap. di cons.  |                        |      | 3,5%   | 4,0% | 4,5% | 5,125% | 5,75%  | 6,0%                   | 7,0%       |
| Introduzione delle deduzioni dal common Equity (inclusi gli importi eccedenti il limite per le imposte differite e le cartolarizzazioni) |                        |      |  | 20%  | 40%  | 60%    | 80%    | 100%                   | 100%       |
| Livello minimo di cap. Tier1   |                        |      | 4,5%   | 5,5% | 6,0% | 6,0%   | 6,0%   | 6,0%                   | 6,0%       |
| Livello minimo di cap. Totale  |                        |      | 8,0%   | 8,0% | 8,0% | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%                   | 8,0%       |
| Livello minimo di cap. Totale + Buffer di Capitale di Conserva.  |                        |      | 8,0%   | 8,0% | 8,0% | 8,625% | 9,25%  | 9,875%                 | 10,5%      |
| Strumenti di cap. non più qualificabili come cap. Tier1/2  |                        |      | Progressiva eliminazione in un orizzonte temporale di 10 anni a partire dal 2013   |      |      |        |        |                        |            |

Fonte: Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea 3 “Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi”

Nella definizione più ristretta di capitale si trova il Common Equity Tier 1 (CET 1), all'interno ci sono azioni e utili non distribuiti. Poi si aggiunge un buffer di conservazione del capitale pari al 2,5%, questo buffer deve essere composto della stessa composizione del CET 1 e serve alle banche nei periodi di crisi dove emerge dal lato del rischio di credito un problema di prociclicità; le banche razionano il credito perché assorbirebbe più capitale. Basilea 3 ci dice che gli istituti finanziari non devono avere solo un requisito minimo di capitale ma deve essere aggiunto anche un buffer per la conservazione del capitale, che la banca utilizza per fronteggiare i periodi di crisi.

$$\text{MINIMO} + \text{BUFFER DI CAPITALE DI CONSERVAZIONE} = 7\% \quad (5)$$

Questo 7% di capitale è composto da: azioni, sovrapprezzo azioni e utili non distribuiti. Infine, si aggiunge un Buffer Anticiclico che va a rafforzare il capitale di conservazione. Questo buffer viene applicato solo alle banche di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O-SII). Inoltre, ogni anno l'autorità nazionale dichiara quanto vale il buffer anticiclico, che può andare da 0 a 2,5 punti (è composto solo di capitale di qualità primaria).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

In una fase di rallentamento, il regime dovrebbe contribuire a ridurre il rischio che la fornitura del credito sia vincolata dai requisiti patrimoniali normativi, compromettendo così l'andamento dell'economia reale e provocando riduzioni di credito nel sistema bancario. La riserva di capitale anticiclica, quindi verrà attivata dalle autorità nazionali sulla base di valutazioni derivanti dal monitoraggio del credito ed altri indicatori sull'accumulo di rischio sistemico e sull'andamento complessivo dell'economia.

Nella seconda colonna della tabella 4 c'è il capitale Tier 1 che ha un valore del 6%, questo vuol dire che la banca può emettere strumenti di Tier 1 fino a concorrenza del 6%, quindi c'è un preciso vincolo di composizione. Nell'ultima colonna trovo il capitale totale, sul requisito minimo trovo un valore dell'8%, questo vuol dire che rispetto al requisito minimo e rispetto al Tier 1 (6%) posso aggiungere un 2% di passività subordinate.

Questo sistema di requisiti va in vigore secondo un regime di Phase-in (in modo graduale), come rappresentato nella tabella 5. Considerando adesso il livello minimo di Common Equity, si nota che la riforma è del 2010 e i due anni successivi sono stati di monitoraggio, va effettivamente in vigore dal 2013 con un requisito minimo del 3,5%, l'anno successivo il 4% e va a regime nel 2015 con il 4,5% rimanendo costante. Nella seconda riga c'è il livello minimo di common equity + Buffer di capitale di conservazione, nei primi tre anni non si applica il buffer, entra in vigore in modo progressivo dal 2016 ( $4,5 + 0,625 = 5,125\%$ ), ogni anno aumenta fino ad

arrivare al 7% nel 2019. Stessa cosa vale per le deduzioni del common equity (che sono quel regime di regole che tende ad omogenizzare la definizione di capitale) sono entrate in vigore nel 2014 in modo crescente fino ad arrivare al 100% dal 2018. Quindi si può notare che il sistema di Basilea 3 dal 2019 entra effettivamente in vigore.

Proseguendo, il capitale totale vale l'8% aggiungendo il 2,5% del buffer di conservazione si arriva al 10,5%, di questa somma si tenga conto che il 7% di 10,5 sono di CET1 (capitale di qualità primaria). Quindi con Basilea 3 si è modificata la composizione e il livello dei coefficienti di capitale. Inoltre, si tenga conto che se la banca ha rilevanza sistemica e se ci fossero i presupposti, si possono aggiungere altri 2,5 punti percentuali di capitale arrivando così al 13%. Un'altra riforma recente sul capitale riguarda il MREL<sup>51</sup> e per le banche più grandi è il TLAC<sup>52</sup>, queste

---

<sup>51</sup> Le autorità di risoluzione possono imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle banche europee MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*). Il MREL è costituito da fondi propri e parte delle passività di una banca. Se una banca fallisce e va in risoluzione, MREL agisce da cuscinetto per assorbire le perdite e fornire nuovo capitale alla banca. Ciò garantisce che i costi del fallimento di una banca siano sostenuti il più possibile dagli investitori della banca, cioè dai suoi azionisti e creditori.


Le banche possono utilizzare le loro azioni disponibili e altri strumenti di capitale per il MREL, nonché alcuni strumenti di debito, purché soddisfino i requisiti regolamentari. Il MREL di una banca dipende dalla strategia di risoluzione selezionata e dai requisiti patrimoniali della banca. Ciò significa che MREL è un requisito specifico dell'ente, che deve essere personalizzato per ogni singola banca. Le banche devono rispettare il proprio MREL in ogni momento per essere risolvibili.

<sup>52</sup> Nel 2015 il Financial Stability Board (FSB) ha stabilito uno standard internazionale per la capacità di assorbimento delle perdite totali (TLAC *Total Loss Absorbing Capacity*) delle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) che vanno in risoluzione. MREL si applica a tutte le banche europee e TLAC ai G-SIB.

Lo standard TLAC ha lo stesso scopo del MREL europeo, ma è più dettagliato e differisce per una serie di aspetti. Lo standard TLAC globale sarà introdotto in due fasi:

riforme prevedono un ulteriore aumento dei requisiti, che così vengono portati al 16-18%.<sup>53</sup>

Figura 6 - Le decisioni del comitato di Basilea – determinazione di nuovi indicatori sul capitale e tempistica di attuazione



Fonte: Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni Basilea 3 “Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi”

Il cambiamento più grande portato da Basilea 3 si trova nella diversa distribuzione dei requisiti di capitale che fa fronte ad una diversa composizione del capitale di qualità primaria, dove la parte più significativa che vale almeno il 7% deve essere composto solo dal capitale di qualità primaria. Nel regime precedente questa parte

□ Dal 1° gennaio 2019, i G-SIB devono soddisfare un requisito TLAC ponderato di almeno il 16%, espresso in attività ponderate per il rischio, nonché un requisito TLAC non ponderato di almeno il 6%, espresso nello stesso denominatore della leva finanziaria;

□ tali percentuali saranno aumentate rispettivamente al 18% e al 6,75%, a partire dal 1° gennaio 2022. In linea di principio, TLAC è interamente composta da fondi propri e passività subordinate che sono credibilmente ammissibili al bail-in.

<sup>53</sup> (Fonte: <https://www.compliancejournal.it>)



era del 3% e il rispetto di questa soglia non era così stringente, perché si guardava al patrimonio di vigilanza nel suo complesso quindi al mix di tutti gli strumenti che potevano concorrere al numeratore della formula.

Quindi con l'inasprimento dei requisiti di capitale succede che le banche, per rispettare i nuovi requisiti di capitale più stringenti, non possono più soddisfare la stessa quantità di credito domandato dal sistema economico, quindi c'è una parte di credito che non viene soddisfatta perché il requisito di capitale è stato fissato più in alto (c'è una contrazione del credito).

Inoltre, queste regole sono state applicate in un periodo storico di profonda crisi e l'effetto sarebbe stato diverso se queste riforme così stringenti fossero state applicate in un periodo di crescita significativa del sistema economico, dove è molto più facile reperire capitale e fare auto-finanziamenti con gli utili generati.

L'effetto positivo di queste regole è l'effetto concentrazione delle banche, che da tante passano ad essere poche perché i costi per implementare questi sistemi sono costi molto elevati e quindi fanno scattare economie di scala.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Gervasi Silvana, Il capitale delle banche: Aspetti di gestione e di vigilanza tra crisi e Basilea 3, anno 2014

### *2.3.2 Imposizione di un leverage ratio*

L'esigenza di evitare un eccesso di indebitamento nei bilanci delle banche ha portato i regolatori a prevedere l'introduzione, a partire dal 2018, di un livello massimo di leva finanziaria (leverage ratio) con cui le banche potranno operare.

Le banche dovranno detenere un patrimonio di base (Tier 1) almeno pari al 3% delle attività non ponderate per il rischio.

Il Leverage ratio (LR) nasce come misura supplementare da affiancare al solvency ratio. Ha due obiettivi fondamentali: uno è quello di porre un limite al leverage (on e off-balance) nel settore bancario, al fine di prevenire gli effetti destabilizzanti (sul sistema finanziario e sull'economia) dei processi di deleveraging<sup>55</sup>; l'altro è quello di rinforzare i requisiti risk-based, supplendo a eventuali carenze o imperfezioni nei modelli interni o a possibili errori di misurazione (non-risk based backstop measure).

Numerosi sono però i problemi applicativi legati all'effettiva implementazione della misura:

---

<sup>55</sup> Il termine «deleveraging» significa, letteralmente, riduzione della leva finanziaria. Questa parola indica una riduzione dell'indebitamento di una banca. Le banche di tutto il mondo, dopo la crisi del 2008, hanno dovuto fare «deleveraging»: le loro dimensioni gigantesche prima di quella crisi hanno infatti imposto successivamente una riduzione sia degli attivi sia - di conseguenza - dei passivi. Per ridurre la leva, le strade possibili sono tre: aumentare il capitale sociale, ridurre i prestiti alla clientela o vendere attività varie. Le banche in questi anni hanno seguito tutte queste strade, tanto da causare una forte contrazione del credito all'economia reale.  
(Fonte: <https://argomenti.ilsole24ore.com>)

- gestione dei potenziali trade-off riferiti all'ampiezza della definizione (on e off-balance);
- Coerenza e consistenza tra la misurazione semplice e quella non risk-based;
- Effettiva capacità di discriminazione degli eccessi di leva;
- Corretta comprensione da parte del mercato;
- Dinamica di un LR prociclica;
- Possibile impatto su pratiche/incentivi delle banche;
- Effetti della misura sulle diverse tipologie di business.<sup>56</sup>

### *2.3.3 Introduzione di 2 standard minimi di liquidità Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR).*

La crisi finanziaria ha richiamato con forza l'attenzione delle banche e delle Autorità di Vigilanza verso la necessità di un'adeguata gestione del rischio di liquidità.

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea introduce dei requisiti per la gestione del rischio di liquidità che imporranno alle banche di possedere strumenti liquidi di alta qualità sufficienti a sostenere episodi di stress finanziario e di ricomporre il proprio passivo verso fonti di finanziamento più stabili.

---

<sup>56</sup> Gervasi Silvana, Il capitale delle banche: Aspetti di gestione e di vigilanza tra crisi e Basilea 3, anno 2014

Il sistema bancario ha già avviato strategie per ridurre il disallineamento delle scadenze tra attivo e passivo ad aumentare la quota di attivi più liquidi.

La nuova disciplina richiede alle banche di soddisfare due requisiti:

Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) di breve periodo, che richiede di mantenere in bilancio attività liquide in grado di coprire anche in condizioni di stress molto severe, deflussi di cassa attesi su un orizzonte di 30 giorni;

$$\text{LCR} = \frac{\text{Buffer di liquidità}}{\text{Flussi netti di liquidità+stress 30 gg}} > 100\% \quad (6)$$

L'obiettivo è di garantire, tramite un adeguato stock di asset liquidi, che la banca sia in grado di far fronte, per un periodo di 30 giorni, ai flussi finanziari netti in uscita, anche in uno scenario di stress acuto, ovvero in ipotesi di significativi run-off sulla raccolta e di massicce riduzioni delle linee di credito/fidi

Il Net Stable Funding Ratio (NSFR), più strutturale di medio periodo, con l'obiettivo di prevenire squilibri nella composizione dell'attivo e del passivo di bilancio su un orizzonte di un anno, è definito come rapporto tra la somma degli strumenti finanziari della banca pesati in modo da penalizzare la raccolta meno stabile e la somma delle componenti dell'attivo, ponderate in misura inversa al loro grado di liquidità.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Componenti stabili del funding}}{\text{Componenti illiquide dell'attivo}} > 100\% \quad (7)$$

Per la liquidità a medio-lungo termine, va rispettato un Net Stable Funding Ratio superiore al 100%; l'obiettivo è di garantire che la banca disponga di Funding stabile (available stable funding) sufficiente a finanziare le attività meno liquide (required stable funding), con un orizzonte temporale focalizzato a un anno.<sup>57</sup>

Con l'adozione del requisito di liquidità di breve (LCR) le banche si trovano a dover aumentare sensibilmente il peso delle attività considerate liquide, possibilmente acquisendo una quota maggiore di titoli di Stato, destinandovi risorse altrimenti impiegate in attività più remunerative.

Il requisito di medio periodo (NSFR) potrebbe avere un impatto rilevante in termini di rimodulazione delle scadenze dell'attivo e del passivo dei bilanci, con particolare riferimento alle forme di raccolta, le quali avranno un diverso peso non solo in funzione della forma tecnica e durata, ma anche del segmento delle controparti. Infatti, in tale contesto la raccolta da controparti "imprese", spesso di importo rilevante, verrebbe di fatto assimilata al funding interbancario a breve termine.

---

<sup>57</sup> Gilberto Camillo, Nuovi indicatori di liquidità per Basilea 3, anno 2013  
(Fonte: <http://www.analisibanka.it>)

Tabella 6 - L'iter di riforma della regolamentazione in materia di rischio di liquidità

| Ratio       | 2011                    | 2012                    | 2013 | 2014 | 2015                         | 2016 | 2017 | 2018                | 2019                                    |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------------------------------|------|------|---------------------|---|
| <b>LCR</b>  | Periodo di osservazione |                         |      |      | Introduzione indice per fasi |      |      |                     | Introduzione dell'indice a pieno regime |
| <b>NSFR</b> |                         | Periodo di osservazione |      |      |                              |      |      | Introduzione indice |   |

Fonte: Maserà Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea 3 "Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi"

Nel dicembre 2010, il Comitato di Basilea ha pubblicato la regolamentazione "International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring", precedentemente trattati nel documento di consultazione di dicembre 2009.

Nel gennaio 2011 è stato avviato un periodo di osservazione per il LCR e nel gennaio 2012 quello relativo al NSFR. I due quozienti entreranno in vigore rispettivamente nel 2015 (in modo graduale) e nel (2018).

Il periodo di osservazione è volto a valutare gli impatti della riforma sul capitale e sul rischio di liquidità delle banche e degli intermediari finanziari. In particolare, verranno effettuati degli studi di impatto per quantificare costi e benefici della riforma sul sistema finanziario.

Il principale beneficio consterebbe in un sistema finanziario più "solido" (con la conseguente riduzione della probabilità di crisi sistemiche ed una minor ampiezza delle fluttuazioni degli output, anche in periodi di stabilità).

Le Autorità di vigilanza nazionali potrebbero richiedere a ciascun intermediario finanziario l'adozione di requisiti più stringenti o il rispetto di parametri maggiormente coerenti con il proprio profilo di rischio di liquidità.<sup>58</sup>

#### *2.3.4 Il trattamento delle G-SIFI (global systemically important financial institutions)*

Il Comitato di Basilea ha anche affrontato il tema della regolamentazione e dei controlli da riservare agli intermediari finanziari “sistematicamente rilevanti” G-SIFI (global systemically important financial institutions), anche noti come “too big too fail”.

Questi sono operatori con rilevanti interessi cross border e di dimensioni particolarmente elevate a confronto delle capacità di intervento dei governi dei Paesi d'origine.

Obiettivo dei lavori di riforma, coordinati dal Financial Stability Board (FSB)<sup>59</sup>, è quello di produrre un framework in cui sia rafforzata la capacità di tali banche di

---

<sup>58</sup> Masera Francesco, Giancarlo Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012

<sup>59</sup> Il Financial Stability Board (FSB) è stato istituito in occasione del Summit dei Gruppo dei Venti (G-20) tenuto a Londra nell'aprile 2009, come evoluzione del già esistente Financial Stability Forum (FSF), allo scopo di promuovere la stabilità del sistema finanziario internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati finanziari e ridurre il rischio sistemico, attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza, le banche centrali, le principali organizzazioni sovranazionali.

assorbire grandi perdite. È necessario ridurre sia la probabilità di un fallimento sia i costi per gli stati associati a questo evento.

Quindi per questi intermediari è stato previsto una dotazione di capitale più elevata rispetto agli altri (potrà variare tra l'1 e il 2,5% delle attività ponderate per il rischio, in proporzione al loro livello di "rilevanza sistemica"). A questo si aggiunge un regime di controlli più intenso rispetto a quello destinato ad altre banche.

Il Comitato di Basilea ha deciso che le banche G-SIFI saranno 30.

Il FSB ha pubblicato la lista, identificando le 30 banche: 17 europee, 8 americane e 5 dall'Asia<sup>60</sup>. La lista viene aggiornata dal FSB ogni anno a novembre utilizzando metodi e dati pubblici in modo da consentire al mercato la verifica della scelta.<sup>61</sup>

### *2.3.5 I limiti di Basilea III*

Quando è stato pubblicato il nuovo sistema di regolamentazione, Basilea 3, si sono susseguite numerose critiche da esponenti del mondo bancario, imprenditoriale e

---

<sup>60</sup> Dell'elenco di 30 banche "sistemiche", le vere big bank, la cui definizione è codificata dall'acronimo G-SIFIs, la metà sono in Europa e 8 fanno parte dell'eurozona e, all'interno di questo insieme la metà sono francesi: Bnp-Paribas, Bpce, Société Générale e Credit Agricole. Le altre sono l'olandese Ing, la tedesca Deutsche Bank, la spagnola Santander mentre nella lista l'Italia è rappresentata da Unicredit.

Oltre a Unicredit, le altre 22 banche sistemiche mondiali sono: Hsbc, Jp, Morgan Chase, Barclays, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ FG, Morgan Stanley, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of New York Mellon, China Construction Bank (che ha preso il posto nell'elenco della spagnola Bbva, uscita nel 2014), Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho, FG Nordea, Royal Bank of Scotland, Standard, Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS e Wells Fargo.

(Fonte: <https://quifinanza.it>)

<sup>61</sup> Letizia Aldo, Porretta Pasqualina, Impacts of IFRS 9 and Basel 3 on Credit Risk management framework in bank, in *Bancaria*, n. 74, anno 2018



accademico. Alla nuova regolamentazione è stato criticato in particolare l'effetto dannoso dei nuovi requisiti patrimoniali, che hanno determinato un peggioramento dei costi e dell'accessibilità al credito bancario, della ripresa economica e dell'effettivo miglioramento del grado di solidità del sistema finanziario.

Una prima considerazione è relativa alla redditività del settore bancario, la critica è rivolta all'imponente aumento dei requisiti patrimoniali stabilito da Basilea 3. In particolare, si considera l'aumento dei requisiti patrimoniali riguardanti il patrimonio di classe primaria Tier 1, l'introduzione del Common Equity Tier 1 e del buffer di conservazione del capitale.

Quindi con l'aumentare dei requisiti patrimoniali si teme inoltre, una contrazione dell'offerta di credito a privati e imprese tale da bloccare la ripresa economica già fortemente rallentata dagli strascichi post crisi. A conferma di questa teoria ci sono diversi studi teorici realizzati dallo stesso Comitato e da altre istituzioni internazionali che, hanno messo in relazione l'aumento dei requisiti patrimoniali (stabilito dal nuovo Accordo) con la crescita del PIL riscontrabile nelle economie sviluppate, si osserva una flessione dell'indicatore se confrontato con le condizioni vigenti prima dell'applicazione di Basilea 3.<sup>62</sup>

Un'altra critica sollevata sui requisiti patrimoniali, ritiene che gli standard proposti non siano sufficienti a scongiurare il ripetersi di crisi globali come quella del

---

<sup>62</sup> Masera Rainer "Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l'economia" in *Bancaria*, anno 2017

2007/2008. Viene rimproverato al Comitato di Basilea di non aver previsto sufficienti contromisure per la limitazione del ricorso a strumenti innovativi, in particolare derivati e strumenti esotici<sup>63</sup> trattati fuori bilancio e negoziati OTC, rivelatisi i maggiori responsabili della crisi appena trascorsa.

Un altro problema emerso riguarda la capacità delle banche di autovalutare le proprie esposizioni, e si fa riferimento ai sistemi di rating interno introdotti con Basilea 2 e rimasti invariati con Basilea 3, per l'analisi del rischio di credito. Infatti, i modelli proposti dal regolamentatore e basati in maggior parte sullo studio dei bilanci e delle serie storiche, si sono rivelati nel corso del tempo troppo teorici e incapaci di rilevare i rischi reali insiti nella pratica operativa bancaria.

La speranza è che le banche implementino autonomamente nuovi standard di valutazione per l'analisi della controparte da finanziare. In particolare, le banche dovrebbero attribuire rating più legati agli aspetti qualitativi del processo di analisi, limitando il peso e l'importanza attribuiti agli aspetti quantitativi e andamentali.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Una variante dei contratti di opzione meno standardizzati ma molto più rischiosi è quella delle opzioni esotiche. Sono strumenti finanziari altamente personalizzabili dunque negoziati sui mercati OTC (over the counter). Ne esistono molte tipologie ma le più note sono: opzioni path dependent, opzioni composte, opzioni binarie.

(Fonte: <https://financecue.it>)

<sup>64</sup> Letizia Aldo, Porretta Pasqualina, Impacts of IFRS 9 and Basel 3 on Credit Risk management framework in bank, in *Bancaria*, n. 74, anno 2018

### **CAPITOLO 3: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

La “crisi finanziaria globale”, nata negli Stati Uniti nel biennio 2007/2008, può essere ricollegata al processo di deregolamentazione e di riduzione dei controlli che ha caratterizzato gli anni Novanta e che ha favorito l’espandersi, negli Stati Uniti, di modalità operative di trasferimento del rischio e ha fatto sì che le banche espandessero a dismisura la leva finanziaria<sup>65</sup>.

Negli anni successivi la crisi, si è rafforzata l’idea di fare una riforma profonda sul fronte delle regole prudenziali.

Un impulso iniziale è venuto dai G7/G20 e dal Financial Stability Board, che da quel momento ha stabilito le linee di riforma e ha preso in carico il coordinamento di attività dei principali soggetti preposti all’emanazione della regolamentazione finanziaria.

Dopo dieci anni, sono cambiate molte cose. Dopo il salvataggio di grandi istituti finanziari a carico dei contribuenti in molti paesi sviluppati (in misura maggiore rispetto al nostro paese vedi figura 6), il sistema di regolamentazione delle banche è stato profondamente modificato: i requisiti prudenziali e la qualità del capitale sono stati aumentati; sono stati imposti nuovi limiti operativi; sono stati rafforzati i poteri delle autorità di vigilanza; si è passati da un sistema di controllo bancario


---

<sup>65</sup>In sostanza questo modello consentiva alle banche che erogavano mutui di trasferirli a terzi, anche attraverso titoli di finanza strutturata (“tossici”), rientrando così in tempi rapidi nella disponibilità del denaro prestato. Ciò consentiva alle banche di riutilizzare questi fondi per erogare altri mutui a clienti la cui affidabilità veniva valutata in maniera sempre meno accurata.

nazionale a quello sovranazionale europeo; le modalità di gestione della crisi è stato riformato con l'obiettivo di ridurre a casi eccezionali gli interventi di salvataggio da parte dello Stato.

*Figura 7 – Impatto sul debito pubblico di interventi di salvataggio bancario*

(In % del PIL- Fonte: EC – Eurostat Supplementary table for reporting government intervention to support financial institutions – october 2018)



Fonte: Barbagallo Carmelo, "Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive"

In ambito comunitario i contenuti di Basilea 3 sono stati recepiti in due diversi atti legislativi, entrati in vigore il 1° gennaio 2014: la Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD IV), che regola, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali, e il Regolamento UE/575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al mercato (terzo Pilastro).

Riguardo al Secondo Pilastro, sono state introdotte rilevanti novità riguardanti il processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo interno di valutazione della liquidità (Internal Liquidity adequacy Assessment Process, ILAAP).<sup>66</sup>

### *3.1 Capital Requirements Directive (CRD) 4*

Tra aprile e giugno 2013 c'è stata la progressiva realizzazione di uno dei più attesi progetti comunitari di riforma del regolamento dirette a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese d'investimento dell'Unione Europea.

Il pacchetto normativo, noto come CRD 4 Package, è stato approvato dal Parlamento Europeo e successivamente dal Consiglio dell'Unione Europea riunitosi in Lussemburgo, che ha deliberato a maggioranza con la sola opposizione della Gran Bretagna.<sup>67</sup>

Il CRD 4 package è costituito da una direttiva (CRD – Capital Requirements Directive) e da un regolamento (CRR – Capital Requirements Regulation); entro il 31 dicembre 2013, le competenti autorità dei singoli Stati membri dovranno recepire nei singoli ordinamenti la Direttiva CRD, mentre il Regolamento sarà

---

<sup>66</sup> Barbagallo Carmelo, Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive, anno marzo 2019

<sup>67</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

direttamente applicabile a livello nazionale per evitare divergenze nella sua implementazione.

La Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) implementa la normativa prudenziale per le banche e le imprese di investimento. Esse hanno il dovere di assicurare incentivi adeguati all'assunzione dei rischi, la sostenibilità dei compensi rispetto alle condizioni patrimoniali e di liquidità, il presidio dei possibili conflitti di interesse, in una prospettiva di sana e prudente gestione.

La direttiva contiene disposizioni di principio e prescrizioni puntuali, aventi natura di armonizzazione minima, le quali necessitano di essere trasposte per tenere conto delle caratteristiche dell'ordinamento e degli assetti delle banche a livello nazionale.<sup>68</sup>

La Direttiva CRD IV prevede che gli istituti finanziari: abbiano strategie e metodi validi ed efficaci per valutare e mantenere costanti nel tempo gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati a coprire il livello dei rischi assunti dalla banca; poi che dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve adeguate.

---

<sup>68</sup> Crucil Aurora, CRD 4 Attuazione della direttiva europea sull'attività degli enti creditizi, anno 2015  
(Fonte: <http://www.odcc.mulino.it>)

La CRD IV inoltre prevede che l’Autorità di Vigilanza effettui il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), che consiste nel prendere in considerazione i dispositivi, le strategie e i processi messi in atto dagli istituti finanziari e nel valutare i rischi ai quali le banche sono o possono essere esposte, i rischi ai quali la banca espone il sistema finanziario e i rischi che riguardano le prove di stress, considerando poi la natura, l’ampiezza e la complessità dell’attività dell’ente.<sup>69</sup>

### *3.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process, (ICAAP) – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)*

Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP) si distingue in due processi integrati. Il primo è il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP), questa regolamentazione è indirizzata alle banche, che devono effettuare un’autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell’adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in base ai rischi presi e alle strategie

---

<sup>69</sup>Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo “Disposizioni di vigilanza per le banche”) – 7° aggiornamento del 20 novembre 2014  
(Fonte: <https://www.bancaditalia.it>)

d'impresa della banca. Il secondo riguarda il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), questo compito è svolto dall'Autorità di Vigilanza, che, va a riesaminare anche l'ICAAP e l'ILAAP, formula un giudizio complessivo e attiva, se opportuno, misure di correzione.<sup>70</sup>

La revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra l'Autorità di Vigilanza e gli istituti finanziari; questo procedimento permette da un lato alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni più approfondite sui processi ICAAP e ILAAP e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle loro valutazioni.<sup>71</sup>

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per stabilire il livello di capitale adeguato (per importo e composizione) alla copertura stabile di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per cui è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali e anche per determinare l'efficienza del governo e della gestione del rischio di liquidità.

La responsabilità di tali processi è affidata agli organi societari, che vanno così a definire in piena autonomia la struttura e l'organizzazione in base alle rispettive competenze e prerogative. Essi gestiscono l'attuazione e approvano

---

<sup>70</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

<sup>71</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019



l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, con lo scopo di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

Nel caso di gruppo bancario la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa riferimento alla capogruppo, che stabilisce il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità sufficienti per l'intero gruppo su base consolidata.

I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche inoltre annualmente mostrano alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. All'interno di questo resoconto c'è anche una sorta di auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.<sup>72</sup>

Lo SREP è il metodo con il quale la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; vanno ad analizzare le esposizioni dell'istituto finanziario singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni

---

<sup>72</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

di stress, e il relativo contributo al rischio sistematico<sup>73</sup>; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; pervengono a una valutazione complessiva della banca e se si ritiene opportuno intervengono con misure correttive.

Questa attività viene svolta attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione degli istituti finanziari (Sistema di analisi aziendale). Questi processi di valutazione consentono alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia di trovare e analizzare i maggiori rischi assunti dalle banche e di definirne i sistemi di gestione e controllo, al fine di riesaminare il livello di capitale interno alla banca e i presidi a fronte del rischio di liquidità. Le autorità di vigilanza una volta effettuata un'analisi complessiva dell'istituto finanziario possono richiedere misure correttive se emergono profili di anomalia; queste misure possono avere natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità o anche altre misure di intervento precoce.

Gli interventi sono direttamente proporzionati alla gravità delle carenze, all'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità

---

<sup>73</sup> Fattore di rischio associato all'andamento del mercato nel suo complesso.

Questo fattore è una porzione di rischio che non può essere eliminata, indipendentemente da quanto gli investitori diversifichino il loro portafoglio. Tale rischio è il rischio sistematico (o rischio di mercato o non diversificabile), che può essere pensato come il rischio del mercato nel suo complesso.

L'esposizione di un'attività a tale rischio è sintetizzata con la misura del beta dell'attività.

(Fonte: <https://www.borsaitaliana.it>)

degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. Nel caso in cui ci siano delle carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene attuata se l'istituto finanziario non appare in grado di correggere le anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-octiesdecies TUB<sup>74,75</sup>

Anche se non sono presenti segnali di anomalia, l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità aggiuntivi viene decisa se dall'analisi complessiva risulti che i requisiti di Primo Pilastro siano insufficienti rispetto ai rischi complessivi assunti dall'intermediario finanziario.

La BCE e la Banca d'Italia possono richiedere l'adozione delle misure correttive pure nel momento in cui abbiano prove fondate che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica futura (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale: i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere

---

<sup>74</sup> art. 69-octiesdecies, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza.

(Fonte: <https://www.bancaditalia.it>)

<sup>75</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca; inoltre in base anche alla frequenza e all'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tenendo conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si può applicare sia a livello di singola banca sia a livello consolidato ovvero a gruppi bancari.

Il processo ICAAP si sviluppa in 4 fasi: nella prima fase c'è l'individuazione dei rischi rilevanti a cui la banca è esposta, riguardanti l'operatività e ai mercati di riferimento in cui la banca è esposta poi bisogna fare la valutazione di ciascun rischio e del relativo capitale interno<sup>76</sup> (utilizzo delle metodologie ritenute più appropriate, in base alle caratteristiche operative e alla conduzione di prove di stress); poi si determina il capitale interno complessivo<sup>77</sup> (si somma tutto il capitale interno per la copertura di ciascun rischio analizzato); infine c'è la misurazione del capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri (bisogna spiegare come gli strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri possono essere impiegati per la copertura del capitale interno complessivo).

---

<sup>76</sup> Per "capitale interno" si intende il capitale a rischio ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.

(Fonte: <https://www.tidona.com/>)

<sup>77</sup> Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

(Fonte: <https://www.tidona.com/>)

Per quanto riguarda il processo di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) richiede alle banche di: in primo luogo di stabilire le procedure per l'individuazione e la misurazione del rischio di liquidità basati su diversi approcci<sup>78</sup>, in condizioni normali e avverse, gli strumenti di mitigazione del rischio (ammontare delle riserve di liquidità sufficiente in base al limite di tolleranza al rischio prescelto, sistema dei limiti operativi che imponga regole di gestione che hanno lo scopo di impedire l'assunzione di posizioni di rischio più alte rispetto i livelli prefissati<sup>79</sup>, la diversificazione delle fonti di finanziamento per diminuire l'eccessiva concentrazione), i piani di emergenza (contingency funding and recovery plan) per reperire fondi durante momenti avversi e per ristabilire eventuali carenze di fondi); poi fare alcune prove di stress per stabilire l'effetto di eventi negativi sull'esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità; e infine

---

<sup>78</sup> Le metodologie di misurazione variano in funzione della dimensione aziendale, del tipo di attività prevalente, del grado di internazionalizzazione e della relativa complessità operativa. Le metriche più diffuse nella prassi operativa per misurare il funding risk sono riconducibili all'approccio basati sugli stock, all'approccio basato sui flussi di cassa, e all'approccio ibrido. L'approccio dei flussi di cassa è quello più largamente utilizzato. Esso consiste nel contrapporre i flussi monetari in entrata e in uscita attesi dalla banca nei mesi successivi, raggruppandoli in fasce di scadenza omogenee che compongono la maturity ladder e verificando che i primi siano sufficienti a garantire la copertura dei secondi. Per ciascuna fascia temporale si determina il relativo saldo (liquidity gap); la sommatoria di ciascuno di questi conduce alla determinazione del liquidity gap cumulato e quindi del fabbisogno (o surplus) finanziario.

(Fonte: Panetta Ida Claudia e Porretta Pasqualina, Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practices, in *Bancaria*, n. 3, anno 2009.)

<sup>79</sup> I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di mitigazione del rischio di liquidità sia a breve termine sia strutturale. Sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza e commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca. I limiti operativi sono costantemente aggiornati per tenere conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni del mercato, nella strategia aziendale e nell'operatività della banca. (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

gestire il rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera (assunzione di valide strategie e metodi per il rischio della liquidità infra-giornaliera, in modo tale da fronteggiare in modo continuativo i vari pagamenti, sia in condizioni normali che di stress).

Gli istituti finanziari creano in piena autonomia i processi per stabilire il capitale complessivo sufficiente, in termini attuali e prospettici, a coprire tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per determinare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono definiti in base alle caratteristiche, alla complessità dell'attività svolta dalla banca.<sup>80</sup>

Ci sono regole di carattere generale comuni ad entrambi i processi ICAAP e ILAAP: forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP; definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi; disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono implementate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

---

<sup>80</sup> Barbagallo Carmelo, Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive, anno marzo 2019

Inoltre, i processi ICAAP e ILAAP devono essere formalizzati, documentati, conosciuti e condivisi dalle banche, sottoposti a revisione interna, approvati dagli Organi interni e infine, trasmessi all'Autorità di Vigilanza. Essi sono inoltre proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.<sup>81</sup>

### *3.3 La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP*

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP viene applicato a determinati aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazioni del capitale interno complessivo;
- organizzazione dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di accuratezza ed estensione della relazione sull'ICAAP resa alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP viene applicato a determinati aspetti:

- prove di stress;

---

<sup>81</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e accuratezza dell'informativa pubblica.

Questo principio bancario viene applicato sia alle banche che ai gruppi bancari, che a loro volta vengono ripartiti in tre classi, che identificano, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.<sup>82</sup>

Nella Classe 1 si trovano quelle banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Institution – G-SII) e altro ente a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institution – O-SII).

Nella Classe 2 ci sono banche e gruppi bancari, diversi dalle G-SII e O-SII, che possono utilizzare i sistemi interni IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA<sup>83</sup> (Advanced Measurement Approach)

---

<sup>82</sup> Lippi Andrea, ICAAP e ILAAP: Le sfide di Basilea 3, Franco Angeli, anno 2017

<sup>83</sup> Il Comitato di Basilea aveva previsto inizialmente 3 approcci, chiarendo fin da subito che avrebbe provveduto ad una loro revisione, non appena avesse avuto a disposizione una maggiore quantità di dati e una maggiore esperienza di implementazione.

Con Basilea 2, per il calcolo del requisito patrimoniale a copertura del rischio operativo, si applicano i seguenti 3 approcci: BASIC INDICATOR APPROACH, STANDARDIZED APPROACH, ADVANCED MEASUREMENT.

Per quanto riguarda l'Advanced Measurement Approach (AMA): Il requisito patrimoniale è calcolato dal sistema interno per la misurazione del rischio operativo; il modello interno per la quantificazione deve rispettare gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal Comitato di Basilea e recepiti nella regolamentazione di vigilanza per le banche.



per la determinazione dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la Classe 3 ci sono quelle banche e gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Per le banche appartenenti alle classi 2 e 3 possono sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.<sup>84</sup>

---

Le soglie di accesso per gli istituti finanziari all'approccio Avanzato sono:

- soglia dimensionale: patrimonio di vigilanza pari o superiore a 200 mln di euro;
- soglia specialistica: Patrimonio di vigilanza pari o superiore a 25 mln di euro e un ammontare complessivo del Gross Income su business line diverse da Retail/Commercial Banking pari ad almeno il 60% dell'indicatore rilevante;
- il requisito patrimoniale è dato dalla somma delle perdite attese e di quelle inattese stimate dal modello di calcolo.

<sup>84</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

### 3.4 Responsabili dei processi ICAAP e ILAAP

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è affidata agli organi societari: organo di amministrazione, organo di controllo e funzioni aziendali di controllo (funzione di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management), di revisione interna (internal audit))<sup>85</sup>. L'organo di amministrazione, che viene distinto in organo di funzione di supervisione strategica e organo con funzione gestione, ha il compito di stabilire e approvare le linee generali del processo ICAAP, che devono essere coerenti con il risk appetite framework (RAF)<sup>86</sup>; assicurarsi che il processo vada a considerare tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche e sia portato alla conoscenza delle strutture aziendali interne. Questo organo è anche responsabile della definizione dei piani

---

<sup>85</sup> **controlli di primo livello** - o controlli di linea - diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. I controlli sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati dalle procedure o eseguiti dal back office.

**controlli di secondo livello** - o controllo sulla gestione dei rischi - affidati a unità diverse da quelle produttive. Le Direzioni responsabili dei controlli di 2° livello sono:

La Funzione Compliance è incaricata della corretta applicazione e del rispetto del framework normativo di riferimento, della sua coerente interpretazione a livello di gruppo e dell'identificazione, valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi complessivi di Compliance del gruppo o delle rispettive Entità;

**controlli di terzo livello** - internal audit - sono finalizzati alla valutazione e verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. L'attività è condotta da strutture diverse da quelle produttive e di controllo di 2° livello.

(Fonte: <https://www.unicreditgroup.eu>)

<sup>86</sup> Il RAF è il quadro di riferimento che definisce per ciascuna banca, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e gli indirizzi strategici, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio.

(Fonte: <https://www.tidona.com/>)

strategici, delle politiche di governo e dei metodi di gestione riguardanti il profilo di rischio della liquidità. Inoltre, questo organo stabilisce il livello di tolleranza al rischio di liquidità (liquidity risk tolerance)<sup>87</sup>, approva i metodi di valutazione per l'esposizione al rischio di liquidità, le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress e il piano di emergenza (contingency funding and recovery plan).

All'organo di controllo spetta invece il dovere di controllare la funzionalità, l'adeguatezza, la completezza e l'affidabilità del sistema dei controlli interni del RAF e sul rispetto dei processi ICAAP e ILAAP.<sup>88</sup>

### *3.5 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP-ILAAP*

Le banche forniscono alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e ILAAP sufficienti a valutare: la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

---

<sup>87</sup> La soglia di tolleranza al rischio di liquidità rappresenta la massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di "normale corso degli affari" (going concern) integrato da situazioni di stress (stress scenario).

(Fonte: <https://www.tidona.com/>)

<sup>88</sup> Lippi Andrea, ICAAP e ILAAP: Le sfide di Basilea 3, Franco Angeli, anno 2017

I resoconti ICAAP e ILAAP sono utilizzati da BCE e Bankitalia per condurre una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali: per quanto riguarda l'ICAAP, viene documentato il processo di pianificazione patrimoniale, l'esposizione complessiva ai rischi della conseguente determinazione del capitale interno complessivo; invece per l'ILAAP, viene valutato il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, l'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di disponibilità di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Questi resoconti poi vengono inviati alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia insieme alle delibere e alle relazioni attraverso le quali gli organi bancari si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP.

I resoconti riportano una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e ascoltato l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno con le proprie competenze, hanno una completa e approfondita comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle fragilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

I resoconti ICAAP e ILAAP hanno due caratteristiche: descrittiva e valutativa. Infatti, fa sì che la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia riesca a comprendere le seguenti dinamiche: articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità<sup>90</sup>, con la divisione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali proposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità; per quanto riguarda invece l'auto-valutazione dell'istituto finanziario in base al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere individuate le aree di miglioramento, sia in base a un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, trovando le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da attuare, la pianificazione temporale delle stesse.

Le informazioni risultanti vengono valutate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia attraverso lo SREP; insieme ad altre informazioni, esse servono per

---

<sup>90</sup> Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento

l'analisi del modello di business dell'istituto finanziario, per la valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, degli elementi di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in base alla capacità di finanziarsi, e all'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.<sup>91</sup>

Il resoconto è formato dalle seguenti aree informative: c'è la dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del modello di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati ICAAP e ILAAP; modello di business, linee strategiche e orizzonte temporale considerato; governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e l'ILAAP.

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia hanno la possibilità di richiedere più informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP fondamentali per effettuare le valutazioni nello SREP.<sup>92</sup>

### *3.6 Periodicità dell'informativa*

---

<sup>91</sup> Lippi Andrea, ICAAP e ILAAP: Le sfide di Basilea 3, Franco Angeli, anno 2017

<sup>92</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018

Le banche e i gruppi bancari devono trasmettere ogni anno alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile<sup>93</sup> i resoconti ILAAP/ICAAP che hanno riferimento al 31 dicembre dell'anno prima.

Per l'ICAAP, considerando la dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento stabilisce le misure di assunzione di rischio e del relativo adeguamento patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Per l'ILAAP invece, gli istituti finanziari descrivono la posizione di liquidità riferita al 3 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, ma anche le strategie pianificate, almeno fino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche hanno il compito di informare la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia di possibili modifiche rilevanti, anche in base ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nel resoconto IICAAP/ILAAP che sono accaduti nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.<sup>94</sup>

### *3.7 Stress Testing*

---

<sup>93</sup> Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

<sup>94</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

Lo stress testing è definito come quell'insieme di tecniche di analisi dirette a prevedere il grado di fragilità patrimoniale e di liquidità di una istituzione bancaria, o di un gruppo di istituzioni bancarie, a fronte di possibili scenari futuri avversi, e finalizzata a supportare l'autorità di vigilanza e/o il management nella stima dell'adeguatezza patrimoniale prospettica rispetto a obiettivi di rischio prefissati.<sup>95</sup> Gli istituti finanziari decidono di effettuare prove di stress per avere una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

Le prove di stress sono tecniche quantitative qualitative con le quali le banche valutano la propria debolezza ad eventi eccezionali ma plausibili; esse valutano gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti di un insieme di variabili economico finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

Per effettuare le prove gli istituti finanziari devono definire: gli scenari avversi, stabilendo le ipotesi sottostanti con riferimento alle variabili macroeconomiche più importanti; poi vengono definite le principali ipotesi utilizzate negli scenari, insieme agli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio e le date di riferimento.

---

<sup>95</sup> Montesi Giuseppe, Papiro Giovanni, Nicastro Pasquale, "Stress testing: a stochastic simulation model an comparison with 2014 Eba/Ecb exercise" in *Bancaria*, n. 2, anno 2015



Le prove di stress vanno a coprire solitamente un orizzonte temporale di almeno due anni.

Gli istituti finanziari dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività.<sup>96</sup>

Gli attuali metodi di stress testing sulla capital adequacy di una banca sono caratterizzati dai seguenti aspetti principali: viene preso in considerazione uno scenario avverso (o al massimo a pochi scenari) di tipo deterministico; viene poi utilizzato un driver di stress di tipo macroeconomico (Pil, tassi di inflazione, tassi di interesse, tasso di cambio, livelli di disoccupazione, downgrade dei rating), a cui occorre collegare opportunamente, tramite modelli satellite di tipo econometrico, le variabili micro della banca connesse ai vari fattori di rischio che a loro volta incidono poi sulle determinanti dei ratio patrimoniali; poi vengono stabilite le stime degli impatti, determinate tramite un approccio di tipo bottom-up, ovvero ricorrendo a modelli di rischio interni basati su una struttura di dati molto granulare (singolo cliente singola, singola esposizione), in cui gli impatti dei vari fattori di rischio sono determinati a valle del processo di elaborazione dei modelli tramite aggregazione dei risultati di dettaglio; infine gli impatti delle analisi di stress sono determinati direttamente dalle singole banche tramite l'applicazione dei propri

---

<sup>96</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

modelli interni, mentre le autorità di vigilanza dettano le regole dell'esercizio e le ipotesi dello scenario di stress macroeconomico, limitandosi a effettuare dei controlli sui risultati e sulle modalità di applicazione delle regole.<sup>97</sup>

Queste modalità di impostazione e conduzione degli stress test presentano alcuni limiti ad esempio l'eccessiva attenzione che viene dedicata a uno specifico scenario avverso (o al massimo a pochi scenari) è il limite principale degli attuali metodi di stress, che ne limita l'utilizzo per finalità più ampie e generali di previsione del grado di fragilità di una banca. Infatti, questo tipo di analisi è in grado al massimo di verificare la resilienza di una banca a un determinato set di ipotesi avverse e a un certo livello di severity dello stress, mentre esiste un numero potenzialmente infinito di diverse possibili combinazioni avverse che potrebbero verificarsi nelle dinamiche future delle variabili di tipo micro e macro che incidono sull'adeguatezza patrimoniale di una banca; la carenza più rilevante delle attuali metodologie di stress testing è proprio quella di non consentire di poter stimare la probabilità di accadimento degli impatti di stress considerati. Viene così a mancare l'elemento principale per poter concretamente valutare e comparare in modo univoco il grado di fragilità finanziaria di una banca e il suo rischio di default. L'adozione di un approccio simulativo stocastico al posto di quello deterministico consentirebbe di superare l'eccessiva importanza data all'esame di un singolo scenario per favorire

---

<sup>97</sup> Montesi Giuseppe, Papiro Giovanni, Nicastro Pasquale, "Stress testing: a stochastic simulation model an comparison with 2014 Eba/Ecb exercise" in *Bancaria*, n. 2, anno 2015

una visione più ampia che copra la maggior parte degli scenari in cui una banca potrebbe trovarsi nel futuro. In questo modo si possono simulare molte sequenze di scenari nel tempo in modo da ricostruire le possibili dinamiche future e verificare cosa potrebbe accadere in ognuno degli scenari simulati; un altro limite è quello di individuare ex ante specifici eventi macro in grado di determinare un adeguato grado di deterioramento delle condizioni di solvibilità delle banche può essere difficile e fuorviante. Infatti, l'idea che l'instabilità del sistema bancario dipenda da shock esogeni dal lato dell'economia reale è di per sé piuttosto controversa e contrasta con la realtà storica, perché la gran parte delle crisi bancarie non è preceduta da alcun deterioramento significativo delle condizioni macroeconomiche, mentre la realtà dice che sono le crisi finanziarie a innescare pesanti ricadute sull'economia reale. Quindi, la scelta di impostare tutto lo sviluppo di uno stress test partendo da variabili macro stressed può essere fuorviante a causa della distorsione della relazione causa-effetto ed infine l'ultimo difetto è quello di basare tutto lo sviluppo di un'analisi di stress test partendo da uno scenario macro stressed può essere evitato rispetto alle finalità dell'analisi. Infatti, dal momento che l'obiettivo è quello di stimare l'impatto patrimoniale di scenari avversi, potrebbe risultare molto più efficace e rapido agire direttamente sulle variabili micro della banca che incidono sul capitale (ricavi, rettifiche, costi, requisiti, PD, LGD, ecc.),

la cui variabilità non dipende esclusivamente dalla dinamica macroeconomica ma può essere fortemente influenzata anche da aspetti di tipo micro<sup>98,99</sup>

## **CAPITOLO 4: PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE**

### **PRUDENZIALE (SREP)**

Il 4 novembre 2014 è entrato in vigore il Meccanismo Unico di Vigilanza europeo (Single Supervisory Mechanism, di seguito SSM) segnando la nascita della vigilanza bancaria europea sotto la salvaguardia della Banca Centrale Europea e il completamento del primo pilastro dell'Unione Bancaria. Da questa data in poi, la BCE ha introdotto importanti elementi di novità nell'attività di vigilanza, con l'obiettivo di realizzare un sistema avanzato ed efficiente basato sulle migliori pratiche osservate sia a livello europeo sia a livello mondiale.

La novità più importante riguarda il superamento della dimensione nazionale della vigilanza per adottare una vigilanza sovranazionale grazie all'adozione di standard valutativi chiari e omogenei validi per tutte le banche del perimetro Ssm. Questo aspetto è particolarmente evidente se facciamo riferimento all'introduzione del nuovo Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) che definisce per la

---

<sup>98</sup> Ad esempio, relativamente agli impatti del rischio di credito, gli effetti sulle PD e LGD, oltre a dipendere dal ciclo economico, sono influenzati anche dalle possibili dinamiche avverse nell'asset allocation, nel livello di concentrazione, nella qualità delle garanzie e nella valutazione del merito creditizio delle posizioni del portafoglio.

<sup>99</sup> Salis Fabio, Costa Pasquale, "Internal rating stress testing methods and implications" in *Bancaria*, n. 4, anno 2011

prima volta una metodologia univoca per la definizione dei requisiti prudenziali di secondo pilastro specifici per ogni singola banca. Il nuovo SREP ha consentito ai gruppi bancari cross border<sup>100</sup> di superare le incongruenze e le disomogeneità di valutazione dovute alla presenza di tante metodologie SREP differenti quante erano le autorità di vigilanza nazionali dei paesi in cui ogni gruppo operava.<sup>101</sup>

Un altro aspetto nuovo dell'approccio alla vigilanza dell'Ssm è il mercato focus quantitativo. Questo elemento si rivela in termini pratici con l'utilizzo ampio di modelli fissi per la raccolta dei dati delle banche, che avviene in modo sistematico e standardizzato a livello europeo. Per la prima volta in Europa un'unica autorità di vigilanza ha costruito una banca dati integrata che consente di analizzare tutti i fenomeni più importanti a livello di intero sistema bancario europeo.

Questa grande quantità di informazioni dà la possibilità alla BCE di fare in modo sistematico analisi di confronto della singola banca con gruppi di peers (gruppi di

---

<sup>100</sup> Un'operazione cross border è una transazione che implica l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari negoziati in mercati non domestici oppure la partecipazione di controparti residenti in Paesi diversi. Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento sia del numero che del volume delle transazioni cross border. Tra i diversi fattori che hanno contribuito a questa crescita, è possibile citare il progresso tecnologico e l'aumento della dimensione dei mercati finanziari dovuto, da un lato, alla liberalizzazione dei movimenti internazionali dei capitali e, dall'altro, alla deregolamentazione che ha portato ad un ampliamento della gamma di prodotti e servizi finanziari offerti. (Fonte: <https://argomenti.ilsole24ore.com/>)

<sup>101</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

banche con caratteristiche simili) (benchmarking)<sup>102</sup> e horizontal analysis<sup>103</sup> (per analizzare i fenomeni rilevanti sia a livello macro che micro).

Quindi, con la BCE la prospettiva di analisi non è più focalizzata sulla singola banca, ma diventa trasversale e si fonde con il contesto economico e sistemico in cui la stessa opera e si evolve.<sup>104</sup>

Andando ad analizzare la nuova metodologia SREP emerge un altro elemento di novità nell'approccio alla valutazione del profilo di rischio complessivo delle banche. Infatti, la BCE definisce una metodologia che non è più unicamente backward looking (cioè basata su analisi degli indicatori finanziari e di vigilanza raggiunti), ma diventa forward looking e cioè dinamica e rivolta all'analisi delle prospettive future di medio termine. L'elemento dello SREP che consente di realizzare questo nuovo tipo di analisi è la Business Model Analysis (BMA) che viene utilizzata per l'analisi della sostenibilità futura del modello di business, sia in

---

<sup>102</sup> Il Benchmarking è una metodologia di indagine che aiuta le imprese a confrontarsi con altre al fine di migliorare le singole attività (processi) ed il business.

Consiste nell'identificare e comprendere le best practices ed i fattori critici di successo di altre organizzazioni per poi adattarle in modo intelligente e creativo alla specificità del proprio business e della propria impresa per migliorare la performance. (Fonte: [www.investopedia.com/](http://www.investopedia.com/))

<sup>103</sup> L'analisi orizzontale viene utilizzata nell'analisi del bilancio per confrontare i dati storici, come rapporti o elementi pubblicitari, su un numero di periodi contabili. L'analisi orizzontale può utilizzare confronti assoluti o confronti percentuali, in cui i numeri in ciascun periodo successivo sono espressi come percentuale dell'importo nell'anno di riferimento, con l'importo di riferimento elencato come 100%. Questo è anche noto come analisi di base. (Fonte: [www.investopedia.com/](http://www.investopedia.com/))

<sup>104</sup> Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019

relazione alle dinamiche macroeconomiche e di mercato, sia con riferimento agli aspetti di debolezza di ogni singola banca.

Anche dal punto di vista delle banche il cambio di paradigma nell'approccio alla vigilanza ha fatto sì che queste si organizzassero per far fronte alla nuova supervisione europea. Quindi anche gli istituti finanziari hanno avviato un processo interno di cambiamento per definire meccanismi e processi adeguati alla gestione dell'interfaccia con il supervisore unico europeo che svolge un'attività di vigilanza molto più intensa e invasiva rispetto al passato.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia fanno il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), per le banche di rispettiva competenza, allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si procurino presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano ogni anno lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in ambito di analisi a distanza che di ispettiva, individuando le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali: in primo luogo si fa l'analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase nel caso di istituti finanziari autorizzati ad usufruire i sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi; poi si effettua la valutazione della efficacia degli stress svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari; poi deve essere effettuata l'analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test svolti in ambito macroprudenziale; deve essere verificato il rispetto dei requisiti patrimoniali delle altre regole prudenziali; infine vanno individuati gli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere.

Questi sistemi di analisi dei rischi rilevanti assunti dalle banche valutano attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili, i rischi rilevanti assunti dalle banche, metodologie e cadenze prestabilite.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee”, anno 2018-2019



#### *4.1 Inquadramento SREP: componenti dello SREP e logica di funzionamento della disciplina di vigilanza prudenziale*

L'attività di revisione e valutazione prudenziale delle banche il Supervisory and evaluation Process (SREP) è stato formalizzato attraverso specifiche linee guida emanate dall'EBA (EBA/G1/2014/13 Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP)).


Lo scopo principale delle linee guida è quello di stabilire un set di strumenti e metodologie comuni a disposizione delle autorità di vigilanza dell'Unione Europea, che permettano di mettere a confronto la rischiosità delle banche che operano in paesi diversi in modo omogeneo.

Successivamente all'emanazione delle linee guida da parte dell'Eba, all'inizio del 2015 la Bce ha predisposto il Ssm Srep Methodology Booklet che definisce la metodologia specifica (coerente con le linee guida Eba) che la Bce adotta per le banche che fanno parte del suo perimetro di vigilanza (vigilanza diretta e indiretta). Il processo SREP ha lo scopo di analizzare il profilo di rischio di ciascuna banca. Al termine del processo di valutazione SREP la BCE invia a ciascuna banca una "decisione SREP" che all'interno ha misure patrimoniali, di liquidità ma anche di tipo qualitativo, utilizzate per controbilanciare le aree di debolezza emerse nel corso del processo di valutazione annuale.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

Figura 8 - Inquadramento SREP: Componenti dello SREP e logica di funzionamento della disciplina di vigilanza prudenziale



Fonte: Pier Franco Giorgi, "Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee", anno 2018-2019

Questo è il set su cui opera la valutazione SREP:

- A. definizione di categorie entro le quali collocare tutte le banche che vengono esaminate a livello europeo della BCE;
- B. monitoraggio delle key institutions, è un sistema di dati che permette alla BCE di leggere molte informazioni pertinenti al tema della stabilità finanziaria e delle banche, di indicatori di rischiosità in modo tale da avere più facilità nelle comparazioni che vengono eseguite tra le banche.

La metodologia SREP della BCE prevede poi l'analisi dei profili di rischio delle banche secondo quattro pilastri:

- C. Business Model Analysis: consiste nella valutazione del business model delle banche sia sotto il profilo della viability (ovvero la capacità di generare un rendimento nei successivi 12 mesi) che della sustainability (ovvero la capacità di generare un rendimento nel medio-lungo termine, nei successivi tre anni e durante l'intero ciclo economico). L'analisi del business model fornisce delle indicazioni precise sulla natura dei rischi affrontati dalla banca;
- D. consiste nella valutazione qualitativa della governance interna (focus sulle funzioni di Risk management, Internal audit e Compliance), nonché della cultura del rischio della banca, delle infrastrutture di gestione dei dati del reporting e delle politiche di remunerazione. Entrano nel merito di tutto il sistema di governo societario della banca ma anche della consistenza/robustezza del sistema dei controlli interni che in una banca è il presidio che ci permette di avere la consapevolezza di tutti i rischi interni;
- E. assesment of risk to capital, è una valutazione di tutti i fattori di rischio con riferimento al capitale, parliamo di adeguatezza del capitale. Quindi conducono una valutazione sull'adeguatezza del capitale che si organizza su 3 punti: prima faccio un assesment dei rischi inerenti e dei controlli effettuati, poi determino i fondi propri anche utilizzando lo stress test. A questo punto la BCE ha molte informazioni per valutare l'adeguatezza del capitale rispetto ai rischi assunti.

- F. assesment of risks to liquidity and funding, questa è la logica ILAAP. Qui fanno valutazione dei rischi inerenti e dei controlli effettuati sulla liquidità e il funding. Fanno valutazioni sull'esistenza di adeguate risorse liquide e di supporto al finanziamento del business anche in un orizzonte temporale che va oltre il breve termine guardando all'esercizio di stress test;
- G. arrivati al quarto blocco fanno la prima valutazione overall. Integrano gli altri buffer di capitale della banca rispetto la valutazione SREP e danno una valutazione dell'overall capital ratio. Se la banca sta sotto il livello di overall capital ratio si attivano le misure di supervisione;
- H. misure di supervisione, quindi la condizione in base alla quale la banca è al di sotto dell'overall capital ratio va corretta, attivando misure quantitative sul capitale, chiedendone un aumento o una riduzione dei rischi oppure interventi quantitativi sulla liquidità oppure altre misure di supervisione se trovano criticità sulla governance intervengono chiedendo ad esempio anche la rimozione degli amministratori;
- I. se queste misure non hanno prodotto gli effetti sperati ci sono le misure di intervento precoce. Queste misure attivano l'intervento della BRRD, entriamo quindi in una fase patologica della banca. Se scadiamo a livello di misure di

intervento precoce la banca è in una situazione pericolosa (near to default), cioè una banca che ha una elevata probabilità di andare in default.<sup>108</sup>

#### *4.1.1 Definizione di categorie dove collocare le banche*

Nella prima fase della Business model analysis la Bce classifica le banche in quattro categorie, in base alla loro dimensione, struttura organizzativa estensione territoriale, complessità dell'attività e rischio sistematico associato all'attività. Questa classificazione è funzionale all'applicazione del principio di proporzionalità a ad adeguare l'attività di vigilanza in base al cluster a cui ogni banca viene assegnata (figura 7).

---

<sup>108</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

Figura 9 - Inquadramento SREP: Principio di proporzionalità

| A. Categorisation of institutions |  |  |  |                             |   |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|--|
|                                   | Monitoring of Key indicators   | Assessment of all SREP elements (at least) | Summary of overall SREP assessment (by NCAs) | Minimum level of engagement | *   |  |
| 1                                 | G-SIIs, O-SIIs, other institutions considered by NCAs as large or systemically important   | Quarterly                                  | Annual                                       | Annual                      | Ongoing engagement with management body and senior management, engagement for assessment of each element              |  |
| 2                                 | Large to medium institutions, domestic or with significant cross border activities, with several business lines, including non banking activities. Non systemically important specialised institutions with significant market share | Quarterly                                  | Every 2 years                                | Annual                      | Ongoing engagement with management body and senior management, engagement for assessment of each element              |  |
| 3                                 | Medium to small firms, domestic or with non significant cross border operations, offering predominant credit products. Specialised institutions with less significant markets share  | Quarterly                                  | Every 3 years                                | Annual                      | Risk based engagement with management body and senior management, engagement for assessment of material risk elements |  |
| 4                                 | All other small non complex domestic institutions  | Quarterly                                  | Every 3 years                                | Annual                      | Engagement with management body and senior management at least every three years                                      |  |

(\*) Livello minimo di impegno tra le autorità di vigilanza e il management delle banche.

Fonte: Pier Franco Giorgi, "Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee", anno 2018-2019

Questa classificazione viene periodicamente aggiornata dalla Banca centrale europea.

1. Categoria 1: comprende le G-Sii e le O-Sii e le altre istituzioni individuate dalle autorità competenti, sulla base della valutazione sia delle dimensioni e dell'organizzazione interna sia della natura, portata e complessità delle attività. Questa è la categoria che racchiude tutte le banche che hanno un'importanza rilevante ma di tipo sistemico.

2. Categoria 2: comprende le banche medio-grandi che operano sia a livello nazionale sia con attività cross-border ma l'attività è prevalentemente incentrata nel paese in cui sono residenti, con diverse linee di business, comprese le attività non bancarie, includendo anche l'offerta di prodotti finanziari alla clientela retail e corporate.
3. Categoria 3: comprende le banche medio-piccole che operano a livello nazionale o con attività cross-border non significative, ma operanti in un numero limitato di linee di business, offrendo prevalentemente prodotti di credito alla clientela retail e corporate.
4. Categoria 4: tutte le banche nazionali non complesse e di piccole dimensioni che non rientrano nelle categorie da 1 a 3.<sup>109</sup>

Inoltre, la significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri: 1) dimensione; 2) importanza per l'economia dell'Unione o qualsiasi stato membro partecipante; 3) significatività delle attività transfrontaliere.

Un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- 1) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;

---

<sup>109</sup>Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

- 2) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;
- 3) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.

Inoltre, la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni della metodologia.<sup>110</sup>

#### *4.1.2 Monitoraggio degli indicatori chiave*

La valutazione degli elementi SREP è preceduta dal monitoraggio, per tutte le categorie di banche, degli indicatori “chiave” (financial and non financial indicators).

---

<sup>110</sup> “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee”, anno 2018-2019



Il monitoraggio ha frequenza almeno trimestrale su un framework di indicatori che ricomprende:

- indicatori finanziari e di rischio attinenti agli elementi SREP;
- ratio patrimoniali e altri indici (CET 1, LCR, NSFR);
- equity price, CDS<sup>111</sup>, spreads<sup>112</sup>, bond spreads<sup>113</sup>.

Tuttavia, in base alle caratteristiche specifiche degli enti o alla situazione, le autorità competenti potrebbero stabilire un monitoraggio più frequente, tenendo conto della disponibilità delle informazioni.

Lo scopo del monitoraggio dei key indicators è l'identificazione di material change and anomalies, anche mediante la definizione di tendenze, e di soglie e l'uso di peer group (gruppi di banche con caratteristiche simili). Il framework degli indicatori riflette dimensione, complessità, business model e risk profile dell'istituzione e deve essere rappresentativo del suo posizionamento geografico, settoriale e di mercato.

---

<sup>111</sup> I credit-default swap (CDS) sono contratti che vengono comprati da un investitore per assicurarsi contro l'eventuale default di un paese. (Fonte: <https://www.borsaitaliana.it/>)

<sup>112</sup> Nello specifico, lo spread (termine inglese che in gergo finanziario indica in generale la differenza tra due valori) è considerato un indicatore della capacità di un paese di restituire i prestiti e per tale ragione viene utilizzato come parametro di riferimento per determinare la stabilità economica di un paese in correlazione con il contesto internazionale. (Fonte: <https://www.borsaitaliana.it/>)

<sup>113</sup> I bond spreads riflettono i rischi relativi delle obbligazioni confrontate. Maggiore è lo spread, maggiore è il rischio di solito. Le persone che si riferiscono agli spread obbligazionari generalmente parlano del confronto tra i rendimenti dei titoli di stato federali, generalmente considerati i titoli più meritevoli di credito di un paese, con quelli di altri emittenti come province, comuni o società. Gli spread obbligazionari possono anche essere calcolati tra obbligazioni di diversa scadenza, cedola del tasso di interesse o anche diversi paesi e valute. (Fonte: <https://www.finpipe.com/>)

Il monitoraggio dei key indicators deve anticipare segnali di deterioramento del profilo di rischio e supporta tutti gli elementi SREP.<sup>114</sup>

Le autorità competenti dovrebbero effettuare un regolare controllo degli indicatori più importanti finanziari e non, per monitorare le eventuali variazioni nelle condizioni finanziarie e nei profili di rischio degli enti. Quando il monitoraggio mette in evidenza un cambiamento significativo del profilo di rischio dell'ente o possibili anomalie negli indicatori, le autorità competenti dovrebbero indagarne le cause e, se del caso, rivedere la valutazione SREP tenendo conto delle nuove informazioni.

Le autorità competenti dovrebbero adattare la serie di indicatori e le rispettive soglie alle caratteristiche specifiche dei singoli enti o dei gruppi di enti con caratteristiche simili (peer groups). Il sistema degli indicatori, i modelli di monitoraggio e le soglie dovrebbero riflettere le dimensioni, la complessità, il modello imprenditoriale e il profilo di rischio dell'ente e dovrebbero coprire aree geografiche, settori e mercati in cui l'ente opera.

Il risultato del monitoraggio degli indicatori principali dovrebbe essere utilizzato come input per la valutazione dei rischi che impattano sul capitale e dei rischi che

---

<sup>114</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

impattano sulla liquidità e sul funding nell'ambito dei rispettivi elementi dello SREP.

Se le autorità competenti individuano cambiamenti o anomalie significative emerse dagli indicatori, vengono considerate dalle stesse un motivo per svolgere ulteriori indagini. In particolare, le autorità dovrebbero stabilire la causa ed effettuare una valutazione della rilevanza del potenziale impatto prudenziale per l'ente poi dovrebbero documentare la causa e l'esito della valutazione, nonché rivedere la valutazione del rischio e il punteggio SREP, alla luce di eventuali nuove risultanze. Le autorità dovrebbero anche considerare la possibilità d'integrare il regolare monitoraggio degli indicatori finanziari con la ricerca e l'analisi di mercato indipendenti, questo può rappresentare un'utile fonte di punti di vista alternativi.<sup>115</sup>

#### *4.1.3 Business Model Analysis*

La Business Model Analysis (BMA) è il punto di partenza del processo di valutazione SREP. Essa rappresenta l'elemento che consente l'identificazione delle dinamiche fondamentali di rischio e di generazione del capitale, ed è pertanto una dimensione chiave per definire i requisiti minimi di capitale di ogni singola istituzione bancaria.

---

<sup>115</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

La Business Model Analysis è anche una delle principali novità della metodologia SREP della BCE poiché ha come obiettivo quello di analizzare i modelli di business delle banche che operano nel suo raggio di azione. La BCE dunque identifica le macro-categorie di modelli di business esistenti e individua le diversità e i principali driver di ognuno, al fine di identificare le fonti di potenziale vulnerabilità, ed essere più efficace nel garantire la stabilità finanziaria.

L'aspettativa della BCE è che i modelli di business delle banche e la loro strategia di medio periodo siano correlati alla valutazione della propensione al rischio globale della banca e all'allocazione del capitale.

L'obiettivo principale della Business Model Analysis è quello di identificare la debolezza che potrebbero minare la redditività prospettica (ad esempio, eccessiva concentrazione in determinati settori economici, eccessiva dipendenza da fees, ecc.) e indirizzare le analisi relative agli altri pilastri della metodologia SREP.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

Figura 10- Obiettivi della Business Model Analysis



Fonte: Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il risultato della BMA a sostegno della valutazione di tutti gli altri elementi dello SREP. Le autorità competenti possono valutare gli aspetti specifici della BMA, in particolare la valutazione quantitativa del modello imprenditoriale, come parte della valutazione di altri elementi dello SREP (ad esempio, comprendere la struttura del funding può costituire parte della valutazione dei rischi che incidono sulla liquidità).

Le autorità competenti dovrebbero anche utilizzare la BMA a supporto dell'individuazione delle maggiori debolezze dell'ente, quelle cioè che hanno più probabilità di incidere significativamente sull'ente e quindi portare al suo dissesto in futuro.


Le autorità competenti dovrebbero seguire le seguenti fasi nell'ambito della BMA:

- a. valutazione preliminare;
- b. individuazione delle aree di intervento;
- c. valutazione del contesto imprenditoriale;
- d. analisi quantitativa del modello imprenditoriale corrente;
- e. analisi qualitativa del modello imprenditoriale corrente;
- f. analisi della strategia forward-looking e dei piani finanziari (comprese le modifiche pianificate al modello imprenditoriale);
- g. valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale;
- h. valutazione della sostenibilità della strategia;
- i. individuazione delle principali vulnerabilità cui sono esposti o possono essere esposti il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente, e
- j. sintesi delle risultanze e del punteggio.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

Figura 11 – Fasi della Business Model Analysis



Fonte: Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

La valutazione preliminare analizza il posizionamento geografico, la struttura della rete distributiva e delle business unit, le linee di prodotto. In tale ambito vengono eseguite analisi sul contributo economico complessivo (costi e ricavi), sulla composizione percentuale di asset e del Total Risk Exposure Amount (TREA), sulle

quote di mercato. Il preliminary assessment individua le principali aree di indagine dello SREP, viene supportato dalla preventiva identificazione di un appropriato peer group (rappresentativo di realtà concorrenti per tipologia di clientela, prodotti, posizionamento geografico, ecc.) e attua il principio di proporzionalità.

La BCE utilizza numerose fonti per ottenere le informazioni qualitative e quantitative necessarie per condurre la BMA: piani strategici con previsioni attuali e future, nonché ipotesi economiche sottostanti; rendicontazione finanziaria (ad esempio, conto economico (P&L)); segnalazione di vigilanza (sistema di segnalazioni prudenziali e contabili, e centrale dei rischi, se disponibili); piani di risanamento e di risoluzione; relazioni di terze parti (ad esempio le relazione della funzione di audit, le relazioni degli analisti del patrimonio/credito) e altri studi/indagini (da parte del Fondo monetario internazionale (FMI)).

Le indicazioni più importanti che emergono dalla BMA sono delineate dalla BCE a fine anno. Queste indicazioni costituiscono la base per la definizione delle priorità di supervisione dell'anno successivo. Questo significa che le vulnerabilità emerse dalla BMA vanno a definire le aree tematiche su cui l'attività di vigilanza si concentrerà l'anno prossimo.

Facendo riferimento alle vulnerabilità del sistema bancario delineate dalla BCE a fine 2016 è evidente come la redditività del sistema bancario rimanga una forte fonte di preoccupazione per la stabilità dell'intero sistema finanziario. Nonostante la redditività delle banche sia di poco migliorata nel corso del 2015, con un



contemporaneo rafforzamento generalizzato delle posizioni di capitale, le banche continuano a soffrire a causa del contesto macroeconomico di bassi tassi d'interesse. In particolare, si è registrato un calo significativo del Net Interest income<sup>118</sup> (Nii – reddito netto da interessi) che, insieme all'elevato livello di Non Performing Exposures (Npe – Esposizione deteriorate) e all'aumento del costo del costo del capitale stanno mettendo seriamente a rischio la sostenibilità dei modelli di business tradizionali degli istituti di credito europei (figura 9).<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Corrisponde al margine di interesse ed è stato oggetto di particolare attenzione nell'ambito dell'esercizio di *Stress Testing del Comprehensive Assessment*. Le proiezioni 2014-2016 del *net interest income* sotto il *baseline* e l'*adverse* scenario sono state validate dalla ECB utilizzando tre tipi di verifiche:

- Verifica della metodologia e coerenza dei parametri utilizzati (ad esempio deviazioni tra dati 2013 ed effettivi dati di bilancio, non corretta applicazione della metodologia *static balance sheet*, mancato rispetto delle regole di *passthrough*);
- Confronto dei risultati della Banca con quelli derivanti dai modelli *top-down* della ECB (ad esempio elevato NII a livello complessivo rispetto al modello *top-down* della ECB);
- Verifiche di coerenza tra i *peers* (ad esempio sui tassi su nuovi depositi e nuovi impieghi).
- Le risultanze sull'NII e le eventuali correzioni *top-down* dell'ECB sono state componenti determinanti del risultato complessivo dell'esercizio.

(Fonte: <https://st.ilsole24ore.com/>)

<sup>119</sup> Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

Figura 12 – Il declino della redditività delle banche europee dalla crisi in poi



Fonte: “The European banking sector: New rules, new supervisors, new challenges”, presentazione di Daniele Nouy all’Università La Sapienza

Quindi la BCE ha identificato nella redditività uno dei rischi di maggiore rilevanza per il sistema bancario europeo e presta a questo tema la massima attenzione durante la valutazione dei modelli di business durante tutto il processo SREP.

Le banche per affrontare questo contesto particolarmente difficile hanno avviato un processo di trasformazione dei loro modelli di business con l’obiettivo di cercare nuove fonti di reddito alternative rispetto a quelle legate ai tassi d’interesse.

L’autorità di vigilanza, da un lato, spinge al cambiamento, dall’altro, è interessata a comprendere se i nuovi assetti di business intrapresi dalle banche sono in grado di garantire una redditività stabile e sostenibile anche in un contesto economico avverso. Su questo la BCE dà delle indicazioni che riguardano: ridurre i costi anche

attraverso una strategia di digitalizzazione dei servizi bancari, in grado di incrementare l'efficienza dei servizi bancari, l'efficienza dei processi interni e favorire lo sviluppo dei nuovi canali di distribuzione, consentendo anche una maggiore diversificazione delle fonti di reddito; e anche favorire il consolidamento del settore bancario anche cross-border, al fine di limitare l'eccesso di capacità di intermediazione esistente a livello europeo e rendere più efficiente l'offerta di servizi finanziari.

Un altro elemento di preoccupazione, considerato dalla BCE, riguarda la gestione dell'elevato livello di Npe esistente nel sistema. Inoltre, il livello di Npe di ogni singola banca costituisce un fattore chiave nella valutazione SREP annuale. Un livello di Npe elevato implica un deterioramento della posizione di capitale e un peggioramento del costo del funding, deprimendo la profittabilità e limitando la capacità delle banche di fare credito a supporto dell'economia reale. Inoltre, diminuire il livello di Npe è fondamentale per stimolare la ripresa del credito alle imprese, che rappresentano la colonna portante del nostro sistema produttivo. Tuttavia, il mercato degli Npe in Europa è ancora poco sviluppato e quindi è molto importante individuare soluzioni innovative. Alcune di queste innovazioni dovranno necessariamente passare per la revisione dei processi workout (recupero crediti) e degli strumenti collegati per renderli compatibili con le aspettative di Bce, il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio di credito e la realizzazione di investimenti in infrastrutture tecnologiche, per una efficiente gestione dei dati di

Npe, funzionale a identificare meglio e più velocemente i portafogli più adatti a incontrare la domanda degli investitori.<sup>120</sup>

#### *4.1.4 Governance e il controllo*

Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una struttura societaria adeguata e trasparente che sia "adatta allo scopo" ("fit for purpose"), e abbia messo in atto adeguati meccanismi di governance. In linea con gli Orientamenti sull'organizzazione interna (Guidelines on internal governance) dell'EBA.

La banca e le funzioni di governo devono essere in grado di dimostrare di essersi dotati di una organizzazione consistente e trasparente, con chiara individuazione delle responsabilità, anche riferite ai comitati costituiti. Va verificato che il management body abbia una reale conoscenza della operatività della struttura organizzativa, dei rischi associati alla stessa e la dimensione e la complessità dell'ente (principio: Know – your – structure). Vanno verificate le policy per evitare l'insorgere di conflitti di interesse e quelle relative all'attività di outsourcing, le quali dovranno evidenziare il rischio e gli impatti sul modello di business. Va verificata una adeguata disclosure sulla struttura organizzativa, tale da risultare comprensibile a tutti gli stakeholder. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero analizzare il rischio del notevole impatto prudenziale derivante da

---

<sup>120</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

scarsi meccanismi di governance e di controllo, nonché l'effetto di questi sulla sostenibilità economica (viability) dell'ente.

Per lo svolgimento dello SREP, la valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente dovrebbe approfondire la valutazione dei seguenti argomenti: assetto generale della governance; cultura societaria e del rischio; organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione; politiche e prassi di remunerazione; sistema di gestione dei rischi, inclusi l'ICAAP e l'ILAAP; sistema dei controlli interni, compresa la funzione di audit interno (internal audit); sistemi informativi e continuità operativa, nonché disposizioni per la pianificazione del risanamento (recovery planning).<sup>121</sup>

Inoltre, le autorità competenti dovrebbero valutare compatibilmente con gli Orientamenti sull'organizzazione interna dell'ABE e gli Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave se l'ente abbia: l'impostazione, la supervisione e la valutazione periodica da parte dell'organo di amministrazione dell'assetto di governance con i suoi principali componenti e inoltre devono controllare se esiste un'interazione efficace tra la funzione di gestione e quella di supervisione strategica dell'organo di amministrazione.

---

<sup>121</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

Le autorità competenti hanno il compito anche di valutare se l'organo di amministrazione dell'ente abbia creato un adeguato sistema e un processo di gestione del rischio appropriati. Questa valutazione dovrebbe garantire la revisione dei seguenti elementi:

- il sistema e la strategia riguardanti la propensione al rischio;
- i processi ICAAP e ILAAP;
- la capacità di svolgere prove di stress.

Ai fini della revisione del sistema e della strategia riguardanti la propensione al rischio di un ente, le autorità competenti dovrebbero valutare che: il sistema della propensione al rischio consideri tutti i rischi rilevanti cui l'ente è esposto e abbia limiti di tolleranze e soglie di rischio; la propensione al rischio e la strategia per i rischi siano coerenti e che vengano applicate di conseguenza; il sistema di propensione al rischio deve essere forward-looking e in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica, e che venga periodicamente revisionato; la strategia dei rischi consideri le risorse finanziarie dell'ente (ovvero la propensione al rischio dovrebbe essere in linea con i requisiti di vigilanza in ambito di fondi propri e di liquidità e con altre misure di vigilanza).

Inoltre, le autorità competenti dovrebbero valutare la coerenza tra il piano strategico, i sistemi di gestione del rischio e del capitale e della liquidità.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee”, anno 2018-2019

#### *4.1.5 La valutazione dei rischi e della adeguatezza patrimoniale*

Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano sul capitale per l'ente:

- a. rischio di credito e di controparte;
- b. rischio di mercato;
- c. rischio operativo;
- d. rischio di tasso di interesse su attività diverse da quelle per la negoziazione (Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)).

Vengono anche individuate delle sottocategorie all'interno di ciascuna delle categorie di rischi, che devono essere prese in considerazione quando si valutano i rischi che impattano sul capitale. In base alla rilevanza di ciascuna sottocategoria per un ente, i rischi possono essere valutati e associati a un punteggio a livello individuale. Se una sottocategoria è rilevante o meno viene stabilito dal giudizio di vigilanza. Tuttavia, per il rischio di credito in valuta estera, la rilevanza dovrebbe essere determinata tenendo conto della seguente soglia:


*“i prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura costituiscono almeno il 10% del portafoglio prestiti complessivo di un ente (totale dei prestiti a società non finanziarie e famiglie), qualora tale portafoglio prestiti complessivo costituisca almeno il 25% delle attività totali dell'ente.”*

Per il rischio di credito, di mercato e operativo, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente con i requisiti minimi previsti dalla normativa UE e nazionale.

Per ogni rischio rilevante, le autorità competenti dovrebbero valutare ed esprimere nel punteggio di rischio:

- il rischio intrinseco (esposizione al rischio)
- la qualità e l'efficacia della gestione e dei controlli dei rischi.

Figura 13 – Diagramma di flusso della valutazione riguardante i rischi che impattano sul capitale



Fonte: Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

Quando le autorità competenti producono le valutazioni dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili, incluse le segnalazioni di vigilanza, metriche e



relazioni interne dell'ente (ad esempio la relazione dell'audit interno, le relazioni sulla gestione del rischio, le informazioni dall'ICAAP). La valutazione è destinata a essere specifica dell'ente, il confronto con i pari dovrebbe essere preso in considerazione per individuare la potenziale esposizione ai rischi che impattano sul capitale.<sup>123</sup>

L'esito della valutazione di ogni rischio rilevante dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio, e un punteggio. Le autorità competenti dovrebbero creare il punteggio utilizzando la valutazione del rischio intrinseco, e dovrebbe inoltre fare considerazioni sulla gestione e sui controlli dei rischi, come ad esempio il fatto che l'adeguatezza della gestione e dei controlli potrebbe incrementare o, in casi eccezionali, ridurre il rischio di notevole impatto prudenziale (ossia le considerazioni per il rischio intrinseco potrebbe sottostimare o sovrastimare il livello di rischio in funzione dell'adeguatezza della gestione dei controlli).

Inoltre, le autorità competenti quando vanno ad attuare a livello nazionale questi orientamenti, possono utilizzare diversi metodi per decidere i punteggi da dare ai singoli rischi. Alcune volte, i livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione e dei controlli del rischio possono avere punteggi separati, creando così un

---

<sup>123</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

punteggio intermedio e uno finale, mentre in altri casi nel processo di valutazione è possibile non avere punteggi intermedi.<sup>124</sup>

#### *4.1.6 Rischio di liquidità e funding*

Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi che impattano sulla liquidità e sul funding ritenuti significativi per l'ente. Queste per la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding hanno una serie di elementi comuni.

La metodologia comprende tre componenti principali:


- a. la valutazione del rischio di liquidità intrinseco;
- b. la valutazione del rischio di funding intrinseco
- c. la valutazione della gestione del rischio di liquidità e di funding.

Nella valutazione di questi rischi, le autorità dovrebbero controllare la conformità dell'ente ai requisiti minimi previsti dalla normativa UE e dalla normativa nazionale di attuazione.

---

<sup>124</sup>Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

Figura 14 – Elementi della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding



Fonte: Eba, “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)”, 19 dicembre 2014

Le autorità dovrebbero valutare tutte e tre le componenti per valutare il livello di rischio di liquidità e di funding intrinseco dell’ente, nonché la qualità della gestione del rischio e dei controlli dell’ente. Visto che il rischio di liquidità e il rischio di funding e la loro gestione sono interconnessi e interdipendenti, la sezione per la valutazione della gestione del rischio e dei controlli è la stessa per entrambi i rischi. Nel fare la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding nell’ambito dello SREP, le autorità competenti possono usufruire di una combinazione di fonti di informazione, inclusi: i risultati dell’analisi del modello imprenditoriale dell’ente, soprattutto quelli che possono aiutare a comprendere le principali fonti dei rischi che impattano sulla liquidità, ma anche le informazioni

provenienti dal monitoraggio degli indicatori principali, le segnalazioni di vigilanza, e in particolare le informazioni fornite dall'ente nelle segnalazioni del rischio di liquidità, gli esiti delle varie attività di vigilanza, le informazioni fornite dall'ente, comprese le informazioni dall'ICAAP e le osservazioni emerse dalle relazioni dell'audit interno o esterno;

Il risultato della valutazione dei singoli rischi dovrebbe essere esposta in una sintesi dei risultati che inoltre fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio, nonché un punteggio.<sup>125</sup>

### *1.2 Valutazione SREP complessiva*

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sull'esame dei risultati delle valutazioni dei singoli elementi dello SREP e tenendo conto anche della valutazione complessiva dello SREP, con particolare riguardo ai rischi cui la banca è o potrebbe essere esposta; alla probabilità che la governance, le carenze nei controlli e/o il modello imprenditoriale o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, alla capacità dei fondi propri e delle risorse liquide di garantire una solida copertura di tali rischi. Inoltre, vengono considerati vari aspetti tra cui la rilevanza delle carenze/vulnerabilità e il potenziale impatto prudenziale che comporta il non affrontare il problema (vale a dire se sia necessario affrontare il problema con una

---

<sup>125</sup> Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

misura specifica); se le misure sono coerenti/proporzionate alla valutazione complessiva da parte delle autorità competenti di un particolare elemento dello SREP (e alla valutazione SREP complessiva); se le carenze/vulnerabilità sono già state fronteggiate/coperte da altre misure; se altre misure potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l'ente; il livello ottimale e la durata di applicazione della misura al fine di raggiungere l'obiettivo di vigilanza; la possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possano essere correlati e/o possano incrementarsi a vicenda, necessitando un aumento della rigorosità delle misure di vigilanza.<sup>126</sup>

Nel determinare la valutazione SREP complessiva, bisogna prendere in considerazione i risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP, in particolare: i rischi cui l'ente è o può essere esposto; la probabilità che la governance dell'ente, le carenze nei controlli e/o il modello imprenditoriale o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, o esporre l'ente a nuove fonti di rischio; se i fondi propri e le risorse di liquidità dell'ente forniscono una solida copertura di tali rischi. Le autorità competenti dovrebbero inoltre accertare la sostenibilità economica (viability) dell'ente, sulla base dell'adeguatezza dei suoi fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello imprenditoriale o della strategia per coprire i rischi ai quali esso è o potrebbe essere esposto.

---

<sup>126</sup> Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

La valutazione SREP complessiva si riflette in un punteggio basato su una serie di considerazioni e documentato in una sintesi annuale, che include anche il punteggio SREP complessivo e i punteggi assegnati ai singoli elementi dello SREP, nonché le risultanze delle attività di vigilanza condotte nell'anno precedente.

Il giudizio complessivo SREP è espresso in un punteggio che va da “1” a “5”, dove “1” significa che i rischi individuati non incidono sulla sostenibilità economica dell'ente, “2” indica un rischio basso, “3” un rischio medio, “4” un rischio elevato, “5” una situazione prossima al collasso. L'Autorità di vigilanza attribuisce quest'ultimo punteggio quando l'ente è “in dissesto o a rischio di dissesto”. In pratica, quando sussiste un rischio immediato per la sua sopravvivenza.

Tabella 7 - Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo

| Punteggio | Giudizio di vigilanza   | Considerazioni   |
|-----------|---|--|
| 1         | I rischi individuati non comportano alcun rischio osservabile alla sostenibilità economica (viability) dell'ente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni;</li> <li>• i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente non destano preoccupazioni;</li> <li>• i rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non pongono rischi osservabili che hanno un impatto prudenziale significativo;</li> <li>• la composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni;</li> <li>• la posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente non destano preoccupazioni.</li> </ul>  |
| 2         | I rischi individuati comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussiste un livello di preoccupazione basso per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione basso per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello basso di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione basso relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione basso per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente.</li> </ul> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | I rischi individuati comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussiste un livello di preoccupazione medio per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione medio per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello medio di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione medio relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente;</li> <li>• l'ente potrebbe aver iniziato ad avvalersi della serie di opzioni previste nel suo piano di risanamento.</li> </ul> |
|---|---|--|



|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | I rischi individuati comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente;</li> <li>• sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente;</li> <li>• sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente;</li> <li>• l'ente può essersi avvalso di un numero significativo di opzioni previste nel suo piano di risanamento.</li> </ul> |
| 5 | L'ente è considerato "in dissesto o a rischio di dissesto".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sussiste un rischio immediato per la sopravvivenza dell'ente.</li> <li>• l'ente soddisfa le condizioni per essere ritenuto "in dissesto o a rischio di dissesto".</li> </ul>   |

Fonte: Eba, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", 19 dicembre 2014

Nel caso in cui l'ente non raggiunga un punteggio sufficiente, l'istituzione viene giudicata in una situazione di non-viability equivalente a uno score "F".

Nello stabilire che un ente è “in dissesto o a rischio di dissesto”, come risulta da un punteggio SREP complessivo pari a “F”, le autorità competenti dovrebbero confrontarsi con le autorità di risoluzione.<sup>127</sup>

Le Autorità di supervisione adottano misure di vigilanza idonee a fronteggiare le carenze individuate attraverso la valutazione degli elementi dello SREP. Gli interventi consistono nell'imporre agli enti creditizi maggiorazioni dei requisiti di capitale (add-ons) e requisiti specifici in materia di liquidità, a cui si associano altre misure, tra cui limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo dei rischi o dei meccanismi di governance, miglioramenti dei sistemi di misurazione del rischio di credito, riduzione delle grandi esposizioni e della dipendenza da alcuni mercati di funding con riferimento alle controparti. In aggiunta ai suddetti provvedimenti correttivi, le Autorità possono, applicare anche misure di intervento precoce (early intervention) che consistono, tra l'altro, nella richiesta di attuazione del piano di risanamento, di sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inadeguati a ricoprire l'incarico, di cambiamenti alla strategia di business e alla struttura operativa della banca.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Eba, “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)”, 19 dicembre 2014

<sup>128</sup> Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018 (Fonte: <https://www.tidona.com/>)

*4.3 Cosa succede se lo SREP classifica la banca con una valutazione “F”?  
(near to default con una probabilità elevata che la banca andrà in default in breve termine)*

Post crisi il legislatore europeo ha stabilito che se una banca presenta una perdita e quindi è near to default o in default lo Stato non può coprire quella perdita. La perdita deve essere coperta dai soci e gli obbligazionisti subordinati.

Il contribuente non è più chiamato a pagare, perché a pagare fino a concorrenza della perdita sono questi due soggetti, questo è noto come principio di Burden Sharing<sup>129</sup> (ovvero il trascinamento di soci e obbligazionisti subordinati a copertura della metà della perdita conseguita dalla banca).

L'altra metà della perdita può essere coperta dall'Autorità di risoluzione, che può attuare due tipi di interventi:

- chiudere la perdita;
- ricapitalizzare la banca.

Il primo intervento è quello di chiudere la parte rimanente della perdita. Il secondo invece è quello della ricapitalizzazione della banca; ovvero mettere del capitale per

---

<sup>129</sup> Il *burden sharing* è la condivisione dei costi per la ricapitalizzazione precauzionale, prevista dall'articolo 132 della direttiva europea Brrd sulla gestione e la risoluzione delle crisi bancarie. Le regole prevedono che il *burden sharing* colpisca gli azionisti e i creditori non privilegiati, come i detentori di bond subordinati, come presupposto indispensabile per consentire l'intervento dello Stato nell'aumento di capitale necessario a riportare i ratios ai livelli regolamentari. (Fonte: <https://argomenti.ilsole24ore.com/>)

soddisfare i requisiti previsti dalla normativa e ripristinare i ratio di capitalizzazione.

L'Autorità può fare questo solo se ci sono i presupposti di continuità della banca, perché altrimenti la banca viene messa in liquidazione coatta amministrativa e questo vuol dire procedere ad una liquidazione di tipo atomistico.

Se la banca però ha delle possibilità di sopravvivenza, l'autorità di risoluzione mediante un apposito fondo (Fondo di Risoluzione) ha i mezzi per ripianare la perdita che non è stata chiusa integralmente dai soci e obbligazionisti subordinati, nonché ricapitalizzare la banca fino a concorrenza dei requisiti di capitale previsti dalla norma.

Questo fondo è alimentato da tutto il sistema bancario; quindi ogni anno le singole banche obbligatoriamente versano un contributo al fondo di risoluzione e versano i contributi anche ad un fondo interbancario di tutela dei depositi (da non confondere questi due fondi).

Il fondo di risoluzione si attiva quando c'è una risoluzione da gestire, invece il fondo interbancario di tutela dei depositi, per statuto, come primo compito è quello di avere delle risorse per rimborsare i depositi fino a 100.000 euro, dopo di che potrebbe intervenire nella risoluzione di una crisi bancaria.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee”, anno 2018-2019

Una volta chiusa la perdita abbiamo nell'attivo della banca prima della risoluzione una componente di credito non-performing. Nella logica della continuità, questo tipo di asset non viene conservato per cui l'attivo della banca viene separato, dove la parte in-bonis confluisce in una good bank (banca sana) che è quella che viene ricapitalizzata dal fondo. Nella banca ho anche una struttura del passivo in cui prendo tutte le passività al netto del capitale più le obbligazioni subordinate che nel frattempo sono state azzerate perché sono andate a coprire le perdite. Quindi la good bank ha una dimensione più contenuta perché la parte dei crediti cattivi viene trasferita ad una bad bank, che all'attivo ha i crediti deteriorati al passivo ha una parte di risorse provenienti dal fondo, la bad bank dovrà vendere i crediti e recuperarli. Nell'entità di questa perdita in fase di risoluzione consideriamo che lo scorporo dei crediti deteriorati avviene ad un prezzo estremamente penalizzante rispetto al prezzo che quei crediti avevano nel bilancio originario.

La perdita effettiva è una perdita che accoglie l'ulteriore abbattimento di valore di tutti i crediti deteriorati ben oltre qualunque parametro di mercato.

Inoltre, la good bank eredita la parte sana dei crediti, tutte le passività della banca in risoluzione al netto di capitale e prestiti obbligazionari subordinati utilizzati per assorbire la perdita. La good bank si trova in condizioni perfette dal punto di vista della vigilanza prudenziale, perché non ha alcun credito deteriorato è stata ricapitalizzata e portata a livello di normativa, ha più raccolta che impegni quindi un indice di intermediazione (attivo/passivo) favorevole.

La banca dovrebbe valere almeno lo stesso capitale che l'autorità di risoluzione gli ha dato. L'autorità di risoluzione che possiede la nuova good bank non può possederla e la vende sul mercato ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al capitale che gli è stato fornito.<sup>131</sup>


#### *4.4 EBA Pillar 2 Roadmap (percorso di miglioramento a cui verrà sottoposto lo SREP nel biennio 2017-2018)*

La Roadmap EBA sul Pillar 2 è un percorso di miglioramento a cui verrà sottoposto il supervisory review and evaluation process (SREP) nel biennio 2017-2018. L'esigenza di migliorare ed aggiornare lo SREP è correlata ai più recenti sviluppi in ambito europeo ed internazionale, così come alle evidenze raccolte fino ad oggi da EBA in ambito di valutazione e pratiche di supervisione. EBA si prepara ad aggiornare ed integrare la componente di Pillar 2/SREP in più direzioni; a tal fine verrà pubblicata a fini di consultazione una nuova versione delle linee guida SREP nel corso del 2017 per la successiva implementazione nel 2018.

---

<sup>131</sup> Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in *Bancaria*, n. 73 anno 2017

Figura 15 – Cronoprogramma Roadmap EBA



Fonte: Pier Franco Giorgi, “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all’attività delle banche europee”, anno 2018-2019

Il P2G dovrebbe essere stabilito principalmente sulla base degli esiti quantitativi degli stress test di vigilanza, e si presume generalmente che il punto di riferimento per l'analisi siano gli esiti quantitativi degli stress test di vigilanza negli scenari avversi ipotizzati. La P2G viene fissata a un livello adeguato a coprire almeno l'impatto previsto massimo dello stress (vale a dire l'esaurimento massimo dei fondi propri disponibili nell'anno peggiore).<sup>132</sup>

Può essere ulteriormente adattato per considerare le azioni di gestione ritenute credibili a seguito delle loro valutazioni di vigilanza e altri fattori, inclusi i risultati

<sup>132</sup> (Fonte: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/>)

delle prove di stress eseguite nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP), in particolare laddove l'ICAAP sia valutato come affidabile. Per determinare il livello finale di P2G, può essere compensato con gli elementi dei requisiti del buffer combinato che hanno gli stessi scopi.

La P2G viene determinata all'esito delle evidenze SREP a fronte delle capacità di sostenere l'adeguatezza dei fondi propri in condizioni stressate e della preoccupazione circa un eccesso di "sensibilità" dell'ente agli scenari utilizzati dalla supervisione

Il presupposto generale per compensare la P2G rispetto a elementi del requisito di buffer combinato è che entrambi sono visti come buffer da utilizzare in periodi di stress:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer, CCB) caso per caso contro la riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB)
  - in linea di principio, non compensare P2G con Global o altri enti di rilevanza sistemica (G-SII / O-SII) o buffer di rischio sistemico
- Compensazioni  
Approfondimento della P2G

Ci si aspetta che gli enti soddisfino la P2G con fondi propri CET1 e li incorporino nei loro:

- quadri di pianificazione patrimoniale e di gestione dei rischi;



- quadri di propensione al rischio;
- pianificazione del recupero.

Le autorità competenti controllerebbero se l'entità dei fondi propri corrispondenti al P2G sia stabilita e mantenuta dall'ente nel tempo nell'ambito del monitoraggio e della valutazione in corso.

La violazione della P2G implica che quando un'istituzione smette o è prossima a non soddisfare l'ulteriore indicazione sul P2G, sarà soggetta ad un dialogo intensificato con l'autorità di vigilanza, in cui si prevede che l'ente fornirà all'autorità competente una serie di azioni volte a ripristinare i fondi propri per soddisfare la P2G. Si prevede generalmente che gli enti non divulgino le indicazioni della P2G, ma sono tenuti a valutare se tali informazioni soddisfano o meno i criteri delle informazioni privilegiate e, in tal caso, garantiscono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti sugli abusi di mercato.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all'attività delle banche europee”, anno 2018-2019

## CONCLUSIONE

Come si è anticipato, la crisi finanziaria globale ha creato una intensa reazione normativa, soprattutto questo fenomeno ha riguardato la zona dell'euro, grazie anche alla centralizzazione della supervisione e della gestione delle crisi bancarie. Questa regolamentazione ha fortemente accresciuto il livello di solidità patrimoniale delle banche e ha fatto in modo che si riducesse consistentemente i rischi di credito, non mostrando la stessa efficacia nel tenere sotto controllo quelli di mercato.

L'aumento dei coefficienti patrimoniali e la forte pressione del supervisore a ridurre i rischi, di credito e di liquidità, sta producendo un profondo cambiamento del modello di business delle banche commerciali, sempre più fee based e cost saving, nella difficile ricerca di una adeguata remunerazione del capitale.

Tale regolamentazione è stata introdotta in un periodo particolarmente sfavorevole del ciclo economico, l'adeguamento patrimoniale ha probabilmente contribuito a frenare, soprattutto nel nostro paese, la ripresa del credito bancario a famiglie e imprese; tuttavia, l'erogazione di meno credito bancario non è stato sufficientemente sostituito da forme alternative di finanziamento, al fine di rendere il sistema finanziario maggiormente diversificato.

L'approccio estremamente rigoroso sul capitale e la scelta di far passare in secondo piano altre misure (ad esempio il grado di leva) sono penalizzanti per le economie che fanno perno sulle banche per il loro finanziamento. Inoltre, bisogna tenere in

considerazione anche il differente peso che le banche rivestono per il finanziamento dei settori produttivi nei diversi Paesi europei, considerando in particolare che in Italia come negli altri Paesi dell'Europa continentale il canale bancario è preponderante rispetto a quello di mercato.

La nuova normativa dovrà trovare attuazione omogenea non solo in Europa ma a livello globale.

La redditività delle banche è un importante elemento che favorirà la crescita economica: da essa dipendono, stabilità finanziaria, finanziamenti ed investimenti, tutela degli assetti di governance delle banche quotate. Bisogna evitare che, alla luce dei maggiori requisiti di capitale e dei più stringenti vincoli di liquidità, si riducano le risorse disponibili per i finanziamenti all'economia, con conseguenti potenziali ricadute avverse per la crescita economica. Questa è una prospettiva che dobbiamo contrastare.

Le condizioni in cui le banche si trovano a lavorare e a perseguire la loro redditività sono determinanti non solo per la quantità del credito e il relativo prezzo, ma anche e soprattutto per la efficiente allocazione dei finanziamenti. La possibilità di perseguire una congrua remunerazione del capitale, nell'ambito di un sistema basato su libertà d'impresa privata e concorrenza, è ciò che stimola la banca a cercare di selezionare il credito con la finalità di allocarlo laddove si presume abbia un equo ritorno economico e una ragionevole certezza di essere restituito. Distribuire le risorse in base alla loro produttività è la condizione prima e

insostituibile per accrescere la produttività del sistema economico nel suo complesso.

Inoltre, il settore bancario italiano non ha beneficiato di fondi pubblici per fronteggiare la crisi ed è soggetto a livelli di tassazione molto elevati, superiori a quelli dei propri competitor europei e internazionali. L'imposizione solo a livello UE potrebbe peraltro generare svantaggi competitivi sui mercati internazionali.

Un altro aspetto positivo in ambito normativo è l'introduzione di un periodo transitorio e di forme di gradualità. Tale previsione è coerente con le richieste anche del settore bancario italiano di valutare accuratamente le implicazioni delle nuove regole sul ciclo economico, in una fase ancora caratterizzata da una ripresa debole; l'applicazione graduale attenua tali impatti.

In sintesi, il processo di riforma delle regole post crisi finanziaria ha indubbiamente avuto meriti significativi, ma ha, al contempo, mostrato ampie aree di miglioramento, sulle quali sarebbe auspicabile una riflessione aperta al confronto internazionale, che attribuisca valenza prioritaria alla stabilità finanziaria e alla crescita economica.

## **BIBLIOGRAFIA**

- art 127 del TFUE ex art 105 del TCE
- Banca d'Italia, Disposizione di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 26° aggiornamento del 5 marzo 2019
- Barbagallo Carmelo, Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive, anno marzo 2019
- Cicardo Giuseppe, “Basilea 2, Ias e rischio di credito” in Bancaria, n. 25, anno 2007
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo “Disposizioni di vigilanza per le banche”) – 7° aggiornamento del 20 novembre 2014
- Eba, “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)”, 19 dicembre 2014
- Enria Andrea, “Supervising banks: principles” in Bancaria, n.75, anno 2019
- Ferrarini Guido e Chiarella Luigi, “The Single Supervisory Mechanism, a first step fragmentation” in Bancaria, n. 69 anno 2013
- Gervasi Silvana, Il capitale delle banche: Aspetti di gestione e di vigilanza tra crisi e Basilea 3, 2014
- Giorgi Pierfranco, “Complessità del framework normativo: La produzione delle norme applicabili all’attività delle banche europee”, anno 2018-2019

- Letizia Aldo, Porretta Pasqualina, “Evoluzione del framework di Credit Risk Management in banca tra IFRS 9 e Basilea 3” in *Bancaria*, n.10, anno 2018
- Lippi Andrea, ICAAP e ILAAP: Le sfide di Basilea 3, Franco Angeli, anno 2017
- Macheda Francesco, Dalla crisi dei mutui subprime alla crisi finanziaria, 2010
- Masera Francesco, Mazzoni Giancarlo, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, 2012
- Masera Rainer “Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l’economia” in *Bancaria*, anno 2017
- Montesi Giuseppe, Papiro Giovanni, Nicastro Pasquale, “Stress testing: a stochastic simulation model an comparison with 2014 Eba/Ecb exercise” in *Bancaria*, n. 2, anno 2015
- Mussari Giuseppe “Basel 3 an EBA recommendation: impacts on growth and SMEs” in *Bancaria*, n. 68, anno 2014
- Orsini Claudio – Arcadia Consulting srl, Da Basilea 1 a Basilea 3
- Panetta Ida Claudia e Porretta Pasqualina, Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practices, in *Bancaria*, n. 3, anno 2009

- Pezzuto Antonio, I processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), anno 2018
- Rossi Salvatore, La crisi globale ed europea le politiche per la stabilità finanziaria, 2012
- Salis Fabio, Costa Pasquale, "Internal rating stress testing methods and implications" in Bancaria, n. 4, anno 2011
- Tutino Franco, Birindelli Giuliana, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, 2011
- Volgarino Antonietta, "Banks, sustainability and risks: the role of Business Model Analysis" in Bancaria, n. 73 anno 2017

## SITOGRAFIA

- ◇ Crucil Aurora, CRD 4 Attuazione della direttiva europea sull'attività degli enti creditizi, anno 2015 (Fonte: <http://www.odcc.mulino.it>)
- ◇ Gilberto Camillo, Nuovi indicatori di liquidità per Basilea 3, anno 2013 (Fonte: <http://www.analisibanka.it>)
- ◇ <http://www.dirittobancario.it>
- ◇ <https://argomenti.ilsole24ore.com>
- ◇ <https://eba.europa.eu/cebs>

- ◇ <https://financecue.it>
- ◇ <https://quifinanza.it>
- ◇ <https://st.ilsole24ore.com>
- ◇ <https://www.bancaditalia.it/>
- ◇ <https://www.borsaitaliana.it>
- ◇ <https://www.compliancejournal.it>
- ◇ <https://www.finpipe.com>
- ◇ <https://www.ionos.it>
- ◇ <https://www.soldionline.it>
- ◇ <https://www.tidona.com>
- ◇ <https://www.unicreditgroup.eu>
- ◇ it.mimi.hu
- ◇ Val Gianpietro, La misurazione dei rischi di credito ai fini di bilancio e ai fini prudenziali: dati di input comuni e processi di calcolo differenziati, anno 2016 (Fonte: [https://www.abieventi.it/Downloads/12980\\_G-Val-Banco-Popolare.pdf](https://www.abieventi.it/Downloads/12980_G-Val-Banco-Popolare.pdf))
- ◇ [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)
- ◇ [www.bankpedia.org](http://www.bankpedia.org)
- ◇ [www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009](http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009)
- ◇ [www.investopedia.com](http://www.investopedia.com)